

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 Milano
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici

TRATTAMENTO RIEDUCATIVO E MUSICOTERAPIA
NELL'ESPERIENZA DI SAN VITTORE

Relatore:

Prof. Francesco Zacchè

Tesi di Laurea di:

Anita Sirugo

Matricola N. 771271

Anno Accademico 2014 / 2015

“Esiste un modo di intendere la comunità che non si basa sulle gerarchie, ma sull’idea che l’umanità si promuova attraverso un percorso armonico in cui la collaborazione di ciascuno, secondo le proprie possibilità, contribuisce all’emancipazione dei singoli e al progredire della società nel suo insieme.

L’umanità non vive, non si emancipa, non progredisce attraverso la selezione, ma prestando attenzione a ogni suo componente. L’origine di questa idea sta nella convinzione che ogni persona è in sé apprezzabile, costituisce un valore, una dignità.

In questo quadro qualunque persona, per il fatto stesso di esistere, costituisce uno scopo, un fine, una dignità da salvaguardare, e la segregazione diventa un controsenso, ammissibile soltanto in casi rari ed eccezionali. Ritenerne che l’umanità migliori migliorando ogni suo componente non è soltanto un modo di sentire, una convinzione esistenziale di fondo, ma è anche una concezione basata su criteri di utilità”

(GHERARDO COLOMBO, *Sulle regole*, Milano, 2008)

Indice

Premessa: IL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO	3
Parte Prima: LA MUSICOTERAPIA	
1. Definizione e obiettivo	25
2. Il musicale	26
3. Il terapeutico	31
4. La strumentazione.....	35
5. L’ambito carcerario	36
6. Note di attualità	38
Parte Seconda: L’ESPERIENZA DI SAN VITTORE	
7. Il Reparto “La Nave”	40
8. L’iniziativa del progetto di musicoterapia.....	41
9. Il progetto	42
10. I risultati.....	45
BIBLIOGRAFIA	46
SITOGRAFIA.....	48
RINGRAZIAMENTI	50

Premessa: IL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO

La Costituzione italiana sancisce all'art. 27 co. 3° che «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato». È questo il presupposto essenziale dal quale non si può, e non si deve, prescindere quando si parla delle pene. Le pene detentive consistono nella reclusione del reo all'interno di una struttura carceraria, limitandone di fatto la libertà personale. Il concetto di pena è uno dei concetti chiave del diritto penale, del diritto penitenziario e della criminologia. La rieducazione del condannato è il principio a cui si informa l'ordinamento penitenziario italiano dall'entrata in vigore della Carta costituzionale. Se il concetto di rieducazione appare come un modello idoneo su cui poggiare le basi del diritto, a una più attenta osservazione si potrebbe notare come porti con sé un'accezione non del tutto positiva. L'espressione ri-educazione potrebbe far pensare alla nozione di “educare di nuovo, e in meglio, qualcuno o qualcosa”, è in questo senso una parola «invecchiata» male, è un po' come accade a volte anche alle persone quando, invecchiando, hanno fatto emergere alcune ambiguità iniziali, come alcuni aspetti del nostro carattere, che in giovinezza erano più nascosti e con gli anni si rendono sgradevolmente e ineluttabilmente visibili. Così è, infatti, avvenuto anche alla parola rieducazione, che fin dall'inizio conteneva una certa ambiguità¹, tuttavia, «non vi è dubbio che la parola sia stata inserita positivamente dal Costituente, quando l'intenzione era chiaramente quella di non dare alla pena una finalità meramente retributiva, bensì la si voleva ancorare a una utilità [...]: da un lato quella di prevenire i delitti e dall'altro quella di contenere le pene rispetto all'arbitrio. La pena nel diritto penale moderno non nasce in continuità con la pratica pre-moderna della vendetta², come a riportare qualcuno alle sue normali funzionalità sociali dopo aver retribuito il male provocato alla società con altro male, ma «al contrario, nasce come rottura con tale impostazione: nasce per contrastare l'ipotesi di vendetta e proprio per questo una sua connotazione strettamente retributiva finirebbe col configurarla come una sorta di vendetta istituzionale. [...] Se noi non chiariamo questa declinazione della rieducazione, ne perdiamo il significato originario»³. Rieducazione non è quindi un'espressione della retorica, non riguarda

¹ M. PALMA, Rieducato o ammaestrato? Non dobbiamo parlare di rieducazione etica, ma di rieducazione sociale, in *Periodico di informazione e cultura dal carcere Due Palazzi di Padova*, 2012, a cura di FAVERO O., consultabile in <http://www.ristretti.it/giornale/numeri/42012/index.htm>

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

aspetti teorici e astratti, né significa “vendicare un torto subito dalla società”. Essa si inserisce nella realtà delle pene in modo pratico, utile e ancorato a basi solide, degne dei principi innovativi costituzionalmente garantiti a partire dal 1° gennaio 1948. A supporto di tali convinzioni, si è resa necessaria l’introduzione della legge n. 354 sull’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 26 luglio 1975, per riassumere le “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà” in un’unica e nuova normativa. Il regolamento precedente non risultava più conforme ai principi dettati dallo statuto costituzionale ormai da molti anni. Infatti, il cardine del vecchio ordinamento penitenziario, approvato con r.d. il 18 giugno del 1931, era ispirato al carcere come a un luogo refrattario e segregato dal resto della società. L’utilizzo della violenza era abitualmente considerato una vera e propria regola di governo dei detenuti e degli agenti penitenziari. «Il sistema penitenziario del 1931 si articolava in una serie di strumenti rivolti ad ottenere, anche attraverso punizioni e privilegi, un’adesione coatta alle regole e alla ideologia del trattamento e ad atomizzare i singoli detenuti, con una costante violazione delle più elementari regole del rispetto e della dignità della persona. [...] I diritti venivano in rilievo per lo più dal punto di vista della loro compressione, che si configurava come sanzione aggiuntiva rispetto alla pena detentiva»⁴. Al contrario, il nuovo ordinamento penitenziario nasce per porre il detenuto al centro dell’esecuzione delle pene restrittive della libertà personale, assicurandogli una vita dignitosa, sia che si tratti di pene detentive vere e proprie, sia che si tratti di custodia cautelare. Questa nuova concezione rende la figura del detenuto il soggetto destinatario dell’attività carceraria per il suo recupero e reinserimento nella società civile, parimenti assimilabile a quella di una “persona”. Il detenuto è, per la prima volta nella storia del diritto penitenziario, «il protagonista attivo e, nel contempo, il fine ultimo dell’esecuzione penitenziaria»⁵, a cui viene garantita innanzitutto la dignità personale. «Questo è il principio che informa tutto il resto: perché si può scrivere che “l’Italia è una Repubblica democratica” (art. 1 Cost.) soltanto se si premette che tutti i cittadini sono importanti, che tutti i cittadini hanno la stessa dignità. Ma che senso avrebbe, infatti, il governo del popolo, se qualcuno fosse degno e qualcun altro no? [...] E che senso avrebbe affermare che la sovranità appartiene

⁴ M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002, p. 22.

⁵ V. GREVI, *sub art. 1*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F., Padova, 2011, p. 5.

al popolo, se il popolo fosse composto di alcune persone degne e di alcune indegne; e riconoscere i diritti fondamentali a chiunque?»⁶.

Procedo ora a un'analisi sommaria dell'ordinamento, soffermandomi solo sugli articoli funzionali alla comprensione del trattamento rieducativo attuato nel carcere attraverso le normative citate (la Costituzione della Repubblica Italiana e l'ordinamento penitenziario), nel reciproco scambio e rispetto di principi e modalità di attuazione degli stessi.

L'art. 1 ord. penit. introduce la disciplina riformata attraverso l'esposizione di alcuni principi-pilastri di ispirazione, appunto, costituzionale, tradotti nel particolare ambito della tematica penitenziaria attraverso la non casuale articolazione dei sei commi che lo compongono. Innanzitutto, si preoccupa al co. 1° di stabilire che «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona». La dignità personale e l'umanità del trattamento, come già anticipato, manifestano il proposito del legislatore di porre la persona del detenuto al centro del sistema penitenziario. Tali valori sono costituzionalmente tutelati agli artt. 2, 3 e 13 co. 1° e 4° Cost. La garanzia dell'inviolabilità della libertà personale, sancita dall'art. 13 Cost. al primo comma, «opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale durante la fase esecutiva della pena, sia pure con le limitazioni che, com'è ovvio, lo stato di detenzione necessariamente comporta», come stabilito dalla Corte costituzionale⁷. In merito all'art. 13 Cost., si nota come esso non contenga definizione alcuna del concetto di libertà personale. Tuttavia, «dal riferimento alle situazioni di “detenzione”, di “arresto” e di “carcerazione preventiva”, si enuclea quel particolare tipo di libertà dell'individuo che, per esplicarsi pienamente, ha bisogno di uno spazio aperto di movimento e di interrelazioni. Inoltre, dal riferimento alle “ispezioni” e alle “perquisizioni” personali, emerge la sfera di libertà intaccata dagli interventi sulla personalità fisica dell'individuo»⁸. È difficile anche comprendere il rapporto tra libertà personale e libertà morale. Secondo parte della dottrina, la garanzia dell'art. 13 è suscettibile di essere estesa anche a quelle che incidano in qualche misura sulla

⁶ G. COLOMBO, Alla ricerca della ricetta della rieducazione. Una società nella quale retribuire il male con il male è considerato un valore, in *Periodico di informazione e cultura dal carcere Due Palazzi di Padova*, 2012, a cura di FAVERO O., consultabile in <http://www.ristretti.it/giornale/word/12/05.pdf>

⁷ Corte Cost. sent. 24 giugno 1993 n. 349, *Consulta Online*, consultabile in <http://www.giurcost.org/decisioni/1993/0349s-93.html>

⁸ A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Torino, 2002, p. 15.

personalità morale del singolo e sulla sua dignità sociale. Infatti, la Corte costituzionale ha precisato che la garanzia prevista dall'art. 13 Cost. «non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà morale quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona all'altrui potere»⁹. Con queste parole, la Corte non si riferisce a qualsiasi intervento dell'Autorità idoneo a ledere la personalità umana, ma solo a «quelle coercizioni morali capaci di deformare artificialmente i naturali processi di autodeterminazione dell'individuo»¹⁰. Per continuare lo studio dell'art. 1 ord. penit. co. 1°, ne deriva, più o meno direttamente, il principio dell'autodeterminazione del condannato, secondo cui egli è considerato titolare di situazioni giuridiche soggettive attive, connesse al suo *status* di detenuto. L'autodeterminazione del singolo è intesa dalla Costituzione e dall'ordinamento in tutte le direzioni possibili, cioè civili, etico-sociali, economiche e politiche. L'art. 4 ord. penit. assicura ulteriormente che «i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale». Il detenuto viene legittimato in questo modo all'agire giuridico, proprio nella qualità di titolare di diritti che appartengono alla sua condizione. La norma garantisce l'esercizio personale dei diritti anche ai detenuti che soffrono di interdizione legale, attenendo questa limitazione a una sfera giuridica esterna alla disciplina penitenziaria. Attraverso l'esercizio dei propri diritti, il detenuto è legittimato ad accedere a diverse forme di ricorso giurisdizionale. Il principale referente è senza alcun dubbio la magistratura di sorveglianza, senza oscurare la facoltà di rivolgersi alla giurisdizione ordinaria e alla tutela amministrativa. È essenziale che «da parte dell'amministrazione vengano create le condizioni materiali e morali necessarie per la realizzazione dei presupposti che integrano il diritto previsto dalla legge»¹¹. Invero, «l'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli artt. 24 e 113 Cost. e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art. 2 della Costituzione», come stabilito dalla Corte diversi anni prima¹². Tale

⁹ Corte Cost. sent. 27 marzo 1962 n. 30, *Consulta Online*, consultabile in <http://www.giurcost.org/decisioni/1962/0030s-62.html>

¹⁰ A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, cit., pag. 24.

¹¹ G. LA GRECA, *sub art. 4*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F., cit., p. 45.

¹² Corte Cost. sent. 16 dicembre 1965 n. 98, *Consulta Online*, consultabile in <http://www.giurcost.org/decisioni/1965/0098s-65.html>

principio, se vale per l'individuo libero, deve valere ancor di più per il detenuto¹³, tutt'al più «sarebbe del tutto illusorio proclamare i diritti dei detenuti in un testo normativo se contemporaneamente non ci si assicurasse di configurare strumenti processuali idonei a garantire la tutela giurisdizionale di quegli stessi diritti, a fronte di possibili violazioni commissive od omissive»¹⁴.

Il 2° co. prosegue enunciando il principio della assoluta imparzialità nei riguardi di tutti i detenuti: «il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose». Si tratta di un'applicazione coerente con il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), che assicura l'assenza di discriminazioni. Ai detenuti deve essere garantita la parità di condizioni formali all'interno degli istituti e deve essere evitata, da parte degli organi competenti, qualunque iniziativa tale da determinare situazioni di privilegio, in positivo o in negativo. È importante notare fin da subito la notevole differenza che il legislatore utilizza, sul piano lessicale, nell'uso del termine "trattamento penitenziario" al co. 1°, dal generale "trattamento" riportato nel co. 2° e poi nel co. 5°, e dal distinto "trattamento rieducativo" come si vedrà nel co. 6°. L'utilizzo di tali termini varia a seconda dei soggetti ai quali sono riferiti, distinguendo, anche a tal fine, la figura del detenuto "condannato", "internato" e "imputato". Il termine detenuto definisce in modo generico colui che sconta una pena detentiva, sulla base di una privazione legittima della libertà personale. Il detenuto imputato è colui che non è ancora stato raggiunto da una sentenza definitiva. Rientra in questa definizione non soltanto il

¹³ Per completare il discorso sulla facoltà di un esercizio concreto dei propri diritti da parte del detenuto, si osserva che all'interno dell'ordinamento penitenziario sono presenti alcune categorie di diritti che corrispondono a valori costituzionalmente garantiti, sulla scia di una considerazione sempre più umana del detenuto. Tali diritti sono suddivisibili in tre categorie. La prima categoria contempla i diritti relativi all'integrità fisica della persona, costituzionalmente tutelata dall'art. 32 sulla tutela della salute. Ebbene, l'ordinamento penitenziario rimanda, in tal caso, agli artt. 5 e 6 concernenti le strutture edilizie penitenziarie, all'art. 7 sul vestiario e sul corredo di ciascun detenuto, all'art. 8 sull'igiene personale, all'art. 9 sulla somministrazione del vitto, all'art. 10 sulla permanenza all'aria aperta e all'art. 11 sulle visite periodiche dei sanitari ASL. La seconda categoria contempla i diritti relativi ai rapporti familiari e sociali, costituzionalmente garantiti dall'art. 15 sulla libertà della corrispondenza e agli artt. 29, 30 e 31 sulla tutela della famiglia e dei minori. L'ord. penit. rimanda allora all'art. 18 sui colloqui, la corrispondenza e l'informazione, all'art. 28 sulle relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie, all'art. 45 sull'assistenza alle famiglie dei detenuti. La terza e ultima categoria contempla i diritti relativi all'integrità morale e culturale, costituzionalmente tutelati dagli artt. 19, 20, 21, 33 e 34 sulla religione e pratiche di culto, sulla libertà di manifestazione del pensiero e sull'istruzione. L'ord. penit. rimanda in tal caso all'art. 18 co. 6° sulla libertà di informazione, all'art. 19 sull'istruzione, all'art. 26 sulla religione e le pratiche di culto e all'art. 27 sulle attività culturali, ricreative sportive.

¹⁴ A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, cit., pag. 200.

soggetto in attesa di giudizio, ma anche colui che, condannato in primo o in secondo grado, ha interposto appello o ricorso per cassazione, o chi è sottoposto alle indagini in stato di custodia cautelare a norma dell'art. 61 del codice di procedura penale¹⁵; viceversa, il detenuto condannato è colui che sta scontando la pena definitiva per sentenza irrevocabile, non più suscettibile di ricorso o appello. Infine, il detenuto internato è il condannato soggetto a misure restrittive particolari. Tali definizioni risultano indispensabili per discutere in merito al regime di trattamento penitenziario. Il trattamento, in senso normativo, è il complesso delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive spettanti al detenuto in dipendenza dello stato di detenzione. Nello specifico, il trattamento in senso penitenziario è riferito a qualunque tipo di detenuti, essendo volto a definire in termini generali il quadro delle regole e dei modi al cui interno si svolge la vita dei detenuti; mentre il trattamento rieducativo è l'insieme delle tecniche modificative della personalità del condannato, poste in essere al fine di favorirne la rieducazione e il reinserimento: è perciò dedicato ai soli detenuti condannati e internati, con la finalità esclusiva del reinserimento sociale, da realizzarsi, tra l'altro, attraverso lo strumento delle misure alternative alla detenzione (artt. 47-54 ord. penit.). In tal senso ci si trova dinnanzi a due nozioni di trattamento assai differenti. Lo scopo del trattamento previsto per gli imputati non potrà essere che quello di assicurare ai medesimi una condizione di vita non degna di un innocente. Nei confronti dei condannati, al contrario, la previsione del trattamento riveste una dichiarata finalità rieducatrice. La distinzione è fondamentale perché chiarisce una volta per tutte la diversa situazione giuridica in cui vengono a trovarsi imputati e condannati nell'ambiente carcerario. Con specifico riferimento alla figura dell'imputato si è ritenuto imprescindibile il nesso dell'art. 13 Cost con la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 co. 2° Cost. Il collegamento tra i principi dei suddetti artt. è stato recepito anche dalla Corte costituzionale, secondo la quale «la detenzione preventiva [...] va disciplinata in modo da non contrastare con una delle fondamentali garanzie della libertà del cittadino: la presunzione di non colpevolezza dell'imputato»¹⁶. Si è sempre più radicata l'idea dell'eccezionalità della custodia cautelare a carico dell'imputato. Sembrano rispecchiare tale regola le esigenze cautelari

¹⁵ Art. 61 co. 1° c.p.p. «I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari».

¹⁶ Corte Cost. sent. 4 maggio 1970 n. 64, *Consulta Online*, consultabile in <http://www.giurcost.org/decisioni/1970/0064s-70.html>

individuare dall'art. 274 lett. *a* e *b* c.p.p.¹⁷, essendo agevolmente ipotizzabili ragioni che inducano anche l'imputato non colpevole a manipolare il quadro probatorio o darsi alla fuga. L'esigenza cautelare, fondata sulla prevenzione speciale, deve essere circoscritta a fattispecie di pericolosità derivanti da indizi e circostanze valutabili indipendentemente dall'ipotesi di colpevolezza. «L'obbligo di improntare il trattamento penitenziario degli imputati al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva, comporta anche che la vita carceraria dei suddetti differisca dalla preesistente vita libera per quei soli aspetti che risultano strettamente funzionali al soddisfacimento delle esigenze cautelari per le quali la custodia in carcere è stata disposta»¹⁸. Corollario dei principi suesposti è che il trattamento degli imputati non può essere assimilato a quello dei condannati. Ciò dovrebbe avvenire attraverso la separazione dei primi dai secondi (nello specifico l'art. 14 ord. penit. prevede che «è assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati»), omettendo, nei riguardi degli imputati, qualsiasi intervento trattamentale a carattere rieducativo. Si noti che, al 30 settembre 2015, la situazione dei detenuti presenti nelle carceri del territorio italiano è rappresentata da un totale di 52.294 detenuti effettivi, di cui 2.120 donne e 17.251 stranieri, suddivisi in 197 istituti per una capienza regolamentare di soli 49.585 individui. I detenuti condannati in via definitiva risultano 33.682 e gli internati 526. Gli imputati, indicati come condannati non definitivi, sono 9.073, considerando separatamente 8.942 reclusi in attesa del primo grado di giudizio¹⁹.

«Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari». Con queste parole il 3° co. dell'art. 1 ord. penit. precisa le esigenze di ordine e disciplina, nonché di sicurezza e organizzazione

¹⁷ Art. 274 lett. *a* e *b* c.p.p. «Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione».

¹⁸ A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, cit., p. 55.

¹⁹ Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale, Sezione Statistica, aggiornamento al 30 settembre 2015, consultabile in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=SST1182705

interna degli istituti, ponendo al contempo le premesse per la previsione di una serie di restrizioni. In questa prospettiva si collocano le misure restrittive applicabili ai detenuti quali le sanzioni disciplinari regolate dall'art. 39 ord. penit., che possono consistere dalla minima sanzione come il richiamo del direttore, passando per l'ammonizione, fino ad arrivare alla massima, come l'isolamento e l'esclusione dalle attività in comune. In qualsiasi caso non possono essere adottate restrizioni che si concretino in condotte lesive e/o aggressioni da parte degli agenti penitenziari contro la popolazione carceraria. Il diritto alla salute già incontrato è un diritto *erga omnes* tutelato costituzionalmente. Pertanto, anche il diritto all'integrità fisio-psichica è riconosciuto ai detenuti, e direttamente tutelabile e azionabile dai soggetti legittimati nei confronti degli autori di eventuali comportamenti illeciti. Ciononostante, in alcuni casi, gli operatori sono legittimati a utilizzare l'intervento fisico a discapito dei detenuti. Gli operatori possono, di fatto, utilizzare la forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati solo quando sia «indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti», come concesso dall'art. 41 co. 1° ord. penit., e ancora, nel medesimo art. al co. 3°, «al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto». In ogni caso, i mezzi di coercizione fisica non possono essere impiegati «a fini disciplinari» (art. 41 co. 3°). Inoltre, riguardo alle «attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale» (art. 42-bis co. 1°), è vietato l'uso di qualsiasi «mezzo di coercizione fisica», fatta eccezione per i casi in cui è obbligatorio l'uso delle manette ai polsi, elencati all'art. 42-bis co. 5° e 6°. Il diritto all'integrità fisio-psichica è tutelato di fronte alla magistratura ordinaria. L'ordinamento penitenziario non contiene previsioni specifiche, ma la disciplina è rinviata all'ordinaria tutela civilistica (art. 5 e art. 2043 c.c.) e penalistica (artt. 575-593 c.p.). «Il detenuto che abbia subito danni alla propria integrità psico-fisica derivanti da interventi di coercizione fisica illegittimamente posti in essere dal personale penitenziario, può invocare, per quanto attiene all'aspetto risarcitorio-patrimoniale, l'ordinaria tutela civilistica. Lo stesso personale, poi, è tenuto a rispondere penalmente della propria azione, sia per uno dei reati comuni di cui agli artt. 575-593 c.p., sia per il reato proprio di “abuso di autorità contro arrestati o detenuti” ai sensi dell'art. 608 c.p. La tutela penale contro gli abusi di autorità

commessi dal personale penitenziario può essere promossa, oltre che dal diretto interessato, dal direttore dell'istituto. Per quest'ultimo, anzi, è configurabile un vero e proprio obbligo di denuncia, secondo quanto stabilito dall'art. 331 co. 1° c.p. Ed è proprio per consentire il verificarsi del presupposto di questo dovere (ovvero avere notizia di un reato perseguibile di ufficio), unitamente all'attivazione di un procedimento disciplinare, che l'art. 41 co. 2° ord. penit. prescrive al personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, di riferire immediatamente al direttore dell'istituto, il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso»²⁰.

Il 4° co. istituisce che «i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome», come a ribadire il principio del rispetto della dignità della persona e dell'umanità delle pene *ex co. 1°*. «Sebbene si tratti di previsioni ovvie, alla luce della odierna sensibilità giuridica e sociale, esse in realtà rappresentano una precisa svolta di fronte ad un antico costume (di cui non mancavano le tracce nel regolamento carcerario del 1931) volto alla mortificazione della personalità dei detenuti, fino all'annullamento della stessa attraverso la vieta prassi del tempo in cui i reclusi erano indicati con un numero»²¹, più precisamente con il numero di matricola, secondo il regolamento precedente.

Avendo riguardo agli imputati, il 5° co. dell'art.1 si preoccupa di ricordare, con esplicito riferimento alla presunzione di non colpevolezza *ex art. 27 co. 2° Cost.*, che il loro trattamento «deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva». Di conseguenza, l'art. 1 co. 1° del regolamento di esecuzione sull'ordinamento penitenziario (emanato tramite Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 2000, n. 230), completa la definizione di trattamento degli imputati descrivendolo come una «offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi culturali, umani e professionali». Come s'incarica di precisare l'art. 1 co. 2° reg. esec., lo scopo principale del trattamento è quello di promuovere nei condannati e internati «un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale». L'art. ribadisce ancora una volta la distinzione essenziale fra condannati e imputati, ponendo in particolare l'accento sullo scopo del

²⁰ A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, cit., p. 87.

²¹ V. GREVI, *sub art. 1*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p. 11.

trattamento, volto a modificare le condizioni e relazioni ostative a una partecipazione sociale avente il carattere della costruttività. L'art. 1 co. 2° reg. esec. prende come presupposto il fatto che «il reato a volte non è riparabile, ma è riconciliabile. E riconciliare significa mettere insieme: il carcere può diventare un'area anche per fare questo, per riappropriarsi del fatto che le fratture sociali siano fratture che debbono essere ricomposte socialmente»²².

L'ultimo comma dell'art. in esame è quello che fonda l'intera ideologia della disciplina analizzata, e ci informa che «nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi». La pena senza rieducazione non detiene più il suo fine, ma diventa un mezzo attraverso il quale allontanare il reo dalla vita comune e sociale, emarginandolo e privandolo del suo diritto inviolabile alla libertà. Tuttavia, ancora oggi, non è raro notare come l'opinione pubblica si senta rassicurata dal concetto di “carcere” se inteso come un luogo dove il colpevole *deve* provare sofferenza, e non come un luogo dedicato alla rieducazione, considerata un privilegio tanto concesso quanto non meritato. Questa idea di afflizione del detenuto suggerisce un bisogno istintivo di rassicurazione nei confronti di chi ha compiuto un reato, rischiando di limitare il principio della rieducazione della pena a una speranza futuristica e illusoria. Ciononostante l'obiettivo primario dell'ordinamento è garantire la sicurezza della popolazione. Infatti, mentre «la rassicurazione [...] si raggiunge promettendo pene più severe, giustizia più rapida, maggior ricorso al carcere»²³, la sicurezza non si raggiunge tramite la sofferenza, bensì attraverso i principi ai quali fa fede la “politica” penitenziaria italiana, anche in un'ottica del tutto utilitaristica.

Individuando nella rieducazione la funzione essenziale della pena, si pone l'accento sull'esigenza che la stessa sia disciplinata in modo tale da favorire il recupero del condannato, evitando gli effetti “desocializzanti” della innegabile realtà penitenziaria. Per quanto riguarda invece l'obiettivo della rieducazione, questo può definirsi raggiunto non quando il condannato diventa un cittadino “modello” (nel senso di soggetto che agisce in adesione alla moralità prevalentemente condivisa dalla società esterna), ma quando il

²² P. BUFFA, Rieducato o ammaestrato? Rieducazione? Parliamo piuttosto di responsabilizzazione e di riconciliazione, in *Periodico di informazione e cultura dal carcere Due Palazzi di Padova*, 2012, a cura di FAVERO O., consultabile in <http://www.ristretti.it/giornale/numeri/42012/index.htm>

²³ G. COLOMBO, Alla ricerca della ricetta della rieducazione. Una società nella quale retribuire il male con il male è considerato un valore, cit., consultabile in <http://www.ristretti.it/giornale/word/12/05.pdf>

medesimo acquisisce la capacità di vivere nella società senza andare incontro a illeciti derivanti dal non rispetto delle regole imposte dal diritto penale.

In aggiunta, «il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti», anticipando il principio della individualizzazione del trattamento, più specificatamente disciplinato dall'art. 13 ord. penit., secondo cui il trattamento individualizzato «deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto». Per determinare ciò di cui hanno bisogno, «nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale». L'osservazione scientifica della personalità è diretta «all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali», come specificato dall'art. 27 co. 1° reg. esec. Osservazione e trattamento devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti, per questo motivo è disposto dall'art. 13 ord. penit. che «l'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa». Durante l'osservazione, potendo essa attuarsi sulla base di schemi liberi e non esclusivamente attenersi a termini scientifici, la qualità del rapporto interpersonale fra il soggetto da osservare e l'osservatore assume particolare importanza. Il gruppo di osservazione, o meglio *équipe*, è introdotto dall'art. 29 reg. esec. come «l'organo di verifica della condizione del detenuto e di costante aggiornamento della stessa» e ha altresì il rilevante compito di compilare il programma di trattamento. L'*équipe* è composta dal direttore dell'istituto, dall'educatore e dall'assistente sociale; può essere integrata da altre figure quali il medico (psichiatra), il rappresentante della polizia penitenziaria e da altri esperti (criminologi), individuando così un gruppo a formazione pluriprofessionale. Le indicazioni della stessa dovrebbero confluire nella cartella personale come stabilito dal co. 4° art. 13 ord. penit., strumento tuttavia non ancora attuato. E, poiché osservazione e trattamento procedono di pari passo, l'art. 29 co. 3° reg. esec. prevede che il gruppo di osservazione «tenga riunioni periodiche, nel corso delle quali venga ad esaminare gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. [...] Il programma così formulato deve essere approvato, con decreto, dal magistrato di sorveglianza, posteriormente ad un controllo di mera legittimità»²⁴. La

²⁴ A. BERNASCONI, *sub art. 13*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F., cit., p. 173.

sottoposizione al trattamento rieducativo e all'osservazione scientifica della personalità non costituisce un dovere per il detenuto, quanto, piuttosto, un obbligo di fare per l'amministrazione penitenziaria. L'amministrazione non può escludere un detenuto dalle attività di osservazione e trattamento di cui agli artt. 13 ord. penit. e 27, 28, 29 reg. esec., ove lo ritenga non rieducabile o non bisognoso di rieducazione; la sola discrezionalità che essa conserva in tale materia attiene all'organizzazione del singolo trattamento, la cui individualizzazione deve essere tale da «rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto» *ex art. 13 co. 1° ord. penit.* Si noti che «ancora oggi, tuttavia, il detenuto non vede pienamente garantito l'effettivo esercizio del diritto al trattamento rieducativo. Quel che manca, in particolare, è un meccanismo giurisdizionale capace di sopperire all'eventuale inerzia dell'amministrazione penitenziaria, la quale di fatto, potrebbe: a) non proporre mai al magistrato di sorveglianza un programma di trattamento; b) non rispettare il termine di cui all'art. 27 co. 2 reg. esec. (compilazione del programma di trattamento entro nove mesi attraverso l'osservazione del condannato e internato); c) non dare seguito alle indicazioni del magistrato di sorveglianza in ordine alle rilevate violazioni di diritti del detenuto. In tutti questi casi, non è possibile invocare un potere sostitutivo del magistrato di sorveglianza, al quale, come detto poc'anzi, la legge attribuisce esclusivamente la facoltà di restituire al mittente il programma di trattamento al fine di una nuova formulazione e la cui competenza è, comunque, estranea ai profili tecnico-operativi del trattamento»²⁵. Risulta importante, in questo contesto, sottolineare l'importanza del consenso dell'interessato e la rinunciabilità del diritto di trattamento. «Il trattamento penitenziario risulta caratterizzato dall'assenza di qualunque carattere impositivo, presupponendo una adesione volontaria. [...] Un diritto che, per sua natura, presenta il carattere della rinunciabilità e comunque non potrà mai aprire la strada all'impiego di metodi che incidano con violenza o con frode sulla struttura psichica del detenuto, di cui va comunque tutelata la integrità della persona»²⁶. In conclusione, il trattamento è generalmente scandito in tre fasi: la fase di partenza è rappresentata dalle carenze del soggetto e dalle cause del disadattamento sociale, la fase di arrivo è costituita dal reinserimento sociale. Il tramite fra le due è formato dalla fase intermedia, che consiste nella osservazione scientifica della personalità e dalle conseguenze di offerta di interventi,

²⁵ A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, cit., p. 78.

²⁶ V. GREVI, *sub art. 1*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p. 7 e s.

come approfondito in seguito. Quello che si vuole rimarcare con queste considerazioni è che «una delle vie da percorrere è quella della ricerca di omogeneità, nell'ambito di una differenziazione oculata nella variegata popolazione detenuta in modo da favorire la ricerca di interventi più dedicati ed efficaci anche attraverso una distribuzione delle risorse più mirata e concentrata»²⁷.

Il trattamento è altresì composto da elementi enunciati dall'art. 15 ord. penit., qualificati come "principali", non per importanza e supremazia, ma per indicare che da essi non si deve in alcun caso e modo prescindere. Il trattamento deve essere svolto avvalendosi «dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia». Il co. 2° e 3° dell'art. 15 ci informano che ai detenuti condannati e internati non si configura alcun obbligo di sottostare alle attività di trattamento, ad eccezione dell'obbligo del lavoro. Gli imputati vengono ammessi a fruire delle opportunità del trattamento, esclusa per essi la configurabilità di qualunque intervento collegato alla logica della rieducazione, se non «a loro richiesta». Si configura, come già esaminato, un vero e proprio diritto al trattamento per i detenuti condannati e internati, «come dire che in assenza di un loro atteggiamento contrario, gli organi dell'amministrazione penitenziaria saranno obbligati a svolgere nei confronti di tali detenuti le previste attività di osservazione e di trattamento rieducativo, naturalmente entro i limiti imposti dal rispetto della loro personalità. [...] Ecco l'importanza di avere a fare con dei "clienti volontari", [...] essendo assolutamente estranea alla nostra civiltà giuridica ed a tutta la linea ispiratrice della legge penitenziaria, l'idea di una rieducazione coatta»²⁸. Il protagonista attivo della rieducazione deve essere il condannato stesso, in modo tale che egli reagisca positivamente all'offerta di interventi da parte dell'amministrazione penitenziaria. Attraverso i suddetti interventi, il detenuto deve vedere soddisfatto il proprio sviluppo della personalità. Per inserire tale argomentazione all'interno di uno scenario più ampio e completo, non vi è dubbio che debbano essere considerati anche i c.d. diritti a dimensione collettiva e politica. Tuttavia, essi non trovano spazio nella normativa penitenziaria e la lacuna sembra tradursi in una negazione degli stessi, nonostante non sia in sostenibile una loro incompatibilità con l'esecuzione della pena detentiva. E una cosa è constatare l'esistenza di alcuni limiti per

²⁷ P. BUFFA, *Rieducato o ammaestrato? Rieducazione? Parliamo piuttosto di responsabilizzazione e di riconciliazione*, cit., consultabile in <http://www.ristretti.it/giornale/numeri/42012/index.htm>

²⁸ V. GREVI, *sub art. 1*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p. 18.

il loro esercizio determinati da esigenze della vita carceraria, un'altra è negarne a priori la possibilità, a causa della quale non è ravvisabile la piena libertà dello sviluppo della persona. Ci si riferisce a tal proposito alla partecipazione dei detenuti alle decisioni inerenti alla vita carceraria. Tale facoltà era esclusa dal regolamento del 1931. L'ordinamento penitenziario del 1975, sembra invece introdurre un riconoscimento degli spazi partecipativi attivi da parte del detenuto. Nella realtà dei fatti, purtroppo, le forme di partecipazione dei detenuti appaiono assai ridotte: esse si limitano alla gestione del servizio di biblioteca (art. 12 co. 3° ord. penit.), al controllo sulla qualità, quantità e preparazione del vitto (art. 9 co. 6° ord. penit.), alla commissione che cura l'organizzazione delle attività di tempo libero (art. 27 co. 2° ord. penit.), nonché, ma senza potere deliberativo, alle riunioni della commissione per la formazione delle graduatorie per il collocamento al lavoro inframurari (art. 20 co. 9° ord. penit.). L'art. 31 ord. penit., prevede che i detenuti partecipino a tali decisioni attraverso il sistema delle rappresentanze dei detenuti e degli internati. Esse sono nominate per sorteggio con modalità indicate dal regolamento interno di istituto. In tal modo, la disciplina «ha ancora una volta privilegiato le esigenze di sicurezza, che si traducono in questo caso nell'opportunità di evitare il formarsi, a motivo dell'elezione, di alleanze o aggregazioni evidentemente ritenute pericolose all'interno del carcere, a detrimento del valore partecipativo dell'istituto»²⁹. Per quanto riguarda la rappresentanza dei detenuti per il controllo sul vitto, essa è composta da tre persone che hanno il compito di controllare l'applicazione delle tabelle ministeriali relative alla quantità e alla qualità del cibo e la preparazione di esso, con possibilità di presentare osservazioni al direttore, ai sensi dell'art. 9 ord. penit. e dell'art. 12 reg. esec. La partecipazione dei rappresentanti dei detenuti alla gestione del servizio di biblioteca si traduce invece in un'attività di supporto del responsabile dell'incarico (di regola un educatore), che può riguardare la tenuta delle pubblicazioni, la formazione degli schedari, la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché lo svolgimento di iniziative per la promozione della cultura, come dall'art. 12 co. 3° ord. penit. e dell'art. 21 co. 3° reg. esec. «Occorre, però, ricordare che tra queste attività non rientra la scelta dei libri e dei periodici di cui è fornita la biblioteca, che è riservata ad una commissione composta dal mag. sorv., dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un'assistente

²⁹ M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, cit., p. 166.

sociale»³⁰. Per le attività culturali, ricreative e sportive è prevista la partecipazione di una rappresentanza dei detenuti alla commissione, composta anche dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali, che cura l'organizzazione delle suddette attività, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale, come disciplinato dall'art. 27 co. 2° ord. penit. e dall'art. 59 reg. esec. Per quanto riguarda, infine, l'ultima forma di partecipazione, occorre sottolineare che la formazione delle graduatorie per il collocamento al lavoro intramurario è rimessa ad un'apposita commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo. Il rappresentante di detenuti e internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto, non fa dunque parte di questa commissione ma partecipa semplicemente alle sue riunioni «senza potere deliberativo» (art. 20 co. 9° ord. penit.). «Quest'ultimo esempio dimostra come non venga favorita una crescita democratica all'interno del carcere a causa di una insignificante incidenza delle rappresentanze dei reclusi nell'adozione delle decisioni inerenti alla vita carceraria»³¹.

Tra gli svariati elementi che propone l'art. 15 ord. penit., approfondisco unicamente le attività culturali, ricreative e sportive per meglio indirizzare il presente lavoro di tesi, all'insegna dell'inserimento della musicoterapia come parte attiva al trattamento rieducativo all'interno del carcere, secondo i principi del sistema penitenziario italiano. Inserendosi come attività ricreativa e culturale, essa favorisce il pieno rispetto del trattamento rieducativo del condannato, e concretizza i principi che ispirano il trattamento penitenziario nel suo insieme. Tralascio intenzionalmente i restanti elementi del trattamento, non per subordinarne l'importanza ma per focalizzare maggiormente lo scopo di tale approfondimento. A mio avviso, sarebbe fin troppo facile ritenere che la maggior parte delle attività ricreative converga nel campo delle attività sportive o del tempo libero; e anche che esse possano inserirsi più nel solco dell'assestamento di interessi preesistenti allo stato di detenzione, che non nel quadro della modificazione degli atteggiamenti antisociali del condannato. Piuttosto, è mia convinzione che la musicoterapia possa fornire una nuova visione delle attività trattamentali del carcere, soprattutto alla luce del carattere terapeutico che la contraddistingue. La musicoterapia,

³⁰ *Ibidem.*

³¹ M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, cit., p. 167.

attraverso la creatività del suono e dell'individuo che lo percepisce, ha la facoltà di indurre benessere e modificare gli atteggiamenti, in senso esclusivamente positivo, come sarà esposto nell'esperienza di San Vittore. Grazie a tale tipo di attività il detenuto che si trova recluso in un istituto carcerario beneficia di un trattamento rieducativo che rispetta lo sviluppo della personalità e risulta più incline a iniziare un procedimento di reinserimento nella società (vero obiettivo della reclusione nel carcere) attraverso l'insegnamento di precise regole di comportamento.

Inserendo la musicoterapia nella categoria delle attività ricreative e culturali, assumiamo che, negli istituti, si debba svolgere quell'insieme di «attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo», ai sensi dell'art. 27 ord. penit. «Viene superata, in tal modo, l'impostazione del regolamento del 1931, la quale basava il trattamento penitenziario esclusivamente sulla triade istruzione, lavoro e religione: il trattamento riguarda oggi la qualità dei rapporti umani, e della atmosfera relazionale che essi creano, della quale sono elementi anche le attività culturali e ricreative. [...] In primo luogo, compito dell'amministrazione non è solo quello di organizzare attività, ma anche quello di favorirne l'ideazione e la realizzazione»³². L'art. in esame prevede inoltre che il momento progettuale e operativo sia costituito da una commissione «composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati, la quale cura la organizzazione delle attività anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale». Dall'art. che regola le attività culturali, ricreative e sportive derivano altre disposizioni riguardanti due elementi indispensabili alla realizzazione di queste ultime: la struttura e il personale dell'istituto che procede a porle in essere.

In merito al primo punto, e cioè quanto alla struttura, l'art. 5 co. 2° ord. penit. prevede che gli edifici penitenziari devono essere dotati anche di locali per lo svolgimento di attività in comune; l'art. 6 dispone che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; l'art. 16 reg. esec. prevede che gli spazi destinati alla permanenza all'aperto siano utilizzati anche per l'installazione di campi attrezzati per lo svolgimento di giochi

³² G. SPANGHER, *sub art. 27*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F., cit., p. 359.

sportivi. Sotto il profilo strutturale, si sottolinea che gli edifici sono articolati sia per le esigenze della vita individuale, sia per lo svolgimento di attività in comune; in particolare l'art. 12 ord. penit. stabilisce che negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, «sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, d'istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e ogni altra attività in comune». La possibilità di accesso alle attrezzature, strumentali alle offerte del trattamento quali l'istruzione (art. 19 ord. penit.), il lavoro (art. 20 e seg. ord. penit.) e le attività culturali, ricreative e sportive (art. 27 ord. penit.), deve essere garantita senza discriminazioni, ma può essere limitata soprattutto in quanto attività comune per ragioni di sicurezza (artt. 14-quater e 41-bis ord. penit.), per ragioni disciplinari (art. 39 ord. penit.), sanitarie e di giustizia (art. 33 ord. penit.). Importanza specifica viene riconosciuta ai locali predisposti per le occupazioni artigianali, intellettuali e artistiche dall'art. 51 co. 1° reg. esec e al servizio della biblioteca dall'art. 12 al co. 2° e dall'art. 21 reg. esec., il quale raccomanda di privilegiare l'accesso diretto dei detenuti ai locali della biblioteca, attrezzandola di una sala lettura illuminata e arredata in modo funzionale con gli orari e le modalità previste dal regolamento interno. L'elevata percentuale di stranieri detenuti rende non imprescrivibile il criterio di selezione di libri e periodici attraverso «una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società», *ex* art. 21 co. 2° reg. esec.

Riguardo al secondo punto, e cioè quanto al personale, oltre al coinvolgimento degli stessi detenuti e a quello dell'intera organizzazione penitenziaria, va segnalato che, ai sensi dell'art. 78 co. 2° ord. penit., «gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore», senza diritto a retribuzione. Infatti l'art. 78 ord. penit. riguarda l'attività di volontariato in senso stretto. Gli interventi del volontariato si inseriscono nell'ambito del trattamento, inteso nella sua accezione più ampia. Il modello partecipativo della comunità esterna all'azione rieducativa è altresì regolato dall'art. 17 ord. penit. e costituisce una delle espressioni più significative del rifiuto di una pena detentiva intesa come emarginazione. Tale art. prevede infatti la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa e comprende anche l'attività di volontariato. Sono entrambe forme di adesione necessarie alla realizzazione di un progetto di musicoterapia interno al carcere. L'art. 78 descrive un'attività di volontariato più specifica rispetto a quella prevista dall'art. 17, e comprende la collaborazione con le

figure istituzionali degli istituti penitenziari e degli uffici di esecuzione penale esterna (educatori, assistenti sociali, psicologi, polizia penitenziaria) nelle attività trattamentali e risocializzanti. I volontari *ex art. 78 ord. penit.* operano sulla base di una specifica direttiva del legislatore: a puro titolo di esempio basterà evocare i settori dell'istruzione, della formazione professionale e, in campo sanitario, soprattutto dell'assistenza ai tossicodipendenti. Si tratta quindi di tenere presente il ruolo sostanzialmente residuale del meccanismo contemplato dall'art. 17 ord. penit., secondo cui la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati «deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa». Utilizzando il verbo “deve”, l'art. 17 comporta per gli esponenti del consorzio sociale non soltanto un diritto, ma altresì un dovere di collaborazione all'opera rieducativa, o più semplicemente, sottolinea la serietà dell'impegno dell'offerta collaborativa proveniente dal mondo esterno. L'impronta solidaristica è espressa anteriormente dalla Cost. nell'art. 2 e ribadita ulteriormente nel 2° co. dell'art. 3 e nel 2° co. dell'art. 4. «L'art. 4, con il suo monito a contribuire tutti allo sviluppo materiale o spirituale della società, è la scaturigine dell'articolo 27 co 3° della Costituzione; il principio del finalismo rieducativo della sanzione è una specificazione penalistica del dovere che riguarda ciascuno di noi di concorrere, secondo le proprie capacità, risorse, intelligenza, inclinazioni, aspirazioni, al progresso materiale e spirituale della società»³³. La partecipazione della comunità esterna, delineata dall'art. 17, consiste semplicemente nell'estensione all'ambiente penitenziario di attività già svolte ordinariamente all'esterno. A supporto della musicoterapia, essa è un esempio di attività ordinariamente svolta all'esterno; può essere attuata anche all'interno di un istituto penitenziario al fine di non escludere i detenuti dal beneficio che tale attività può apportare in senso terapeutico. Si esprime, in tal modo, l'interesse da parte della società nei confronti della comunità carceraria. «Le ragioni che guidano la realizzazione di queste iniziative, dirette a coinvolgere la popolazione detenuta, rispondono dunque all'intento di non discriminare coloro che si trovano negli istituti penitenziari»³⁴, per evitare che questi individui possano altrimenti trarre l'infondata percezione di essere emarginati e respinti: si vuole offrire loro

³³ C. MAZZUCATO, Alla ricerca della ricetta della rieducazione. La rieducazione è un cammino di apertura, in *Periodico di informazione e cultura dal carcere Due Palazzi di Padova*, 2012, a cura di FAVERO O., consultabile in <http://www.ristretti.it/giornale/word/12/05.pdf>

³⁴ R. SOTTANIS, *sub art. 17*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F., cit., p. 220.

una prova di non abbandono, cercando di non compromettere in modo ulteriore la possibilità di un loro concreto reinserimento sociale. «Risultano infatti comprovati gli effetti deleteri che la detenzione cagiona alla personalità del detenuto, provocando uno stato di sconforto e prostrazione che può ostacolare la sua partecipazione all'opera rieducativa e precludergli quindi la possibilità di accedere alle misure trattamentali previste dall'ordinamento. Gli interventi che coinvolgono nell'ambito dell'istituzione gli esponenti della comunità esterna fanno invece acquisire al detenuto la consapevolezza che la pubblica opinione segue il suo comportamento, procurandogli per ciò stesso uno stimolo a migliorare e a partecipare all'azione rieducativa»³⁵. È anche questa l'essenza del proposito di favorire l'accesso a misure alternative alla detenzione direttamente dallo stato di libertà, con il palese obiettivo di sottrarre i condannati - che non abbiano già sperimentato misure detentive - all'esperienza traumatica dell'ingresso nell'istituto penitenziario. Lo scopo è non desocializzare (perlomeno, ulteriormente) il condannato attraverso l'impatto con l'esperienza penitenziaria (o attraverso la prosecuzione della stessa). Ad ogni modo, i soggetti dell'opera che l'art. 17 ord. penit. prospetta, sono i singoli individui come tali e, soprattutto, i membri degli enti e le associazioni, ovvero alle varie organizzazioni private di volontariato. Attualmente, la Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, rappresenta una grande confederazione che raggruppa al suo interno associazioni, enti e cooperative ed è la principale interlocutrice dell'amministrazione penitenziaria in materia di volontariato. Le finalità della CNVG, secondo l'art. 2 del proprio statuto, sono: «il confronto e il dialogo tra gli organismi nazionali di volontariato, per promuovere politiche di giustizia, sia sul territorio nazionale che internazionale, e coinvolgere il maggior numero di organismi locali per un confronto ed un dialogo a livello regionale e territoriale; e rappresentare gli organismi aderenti, operanti nei diversi settori dell'intervento sociale e volontario nell'ambito della giustizia, nei rapporti con lo Stato, il Governo, le istituzioni pubbliche e private a livello nazionale»³⁶. I requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'adesione all'opera inframuraria *ex art. 17 ord. penit.* non attengono al possesso di particolari qualifiche, di fatto, «sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro

³⁵ *Ibidem.*

³⁶ Le finalità, art. 2, Statuto della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, consultabile in http://www.solidarity-mission.it/conferenza_nazionale_volontariat.htm#Scopi

che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera». Tuttavia, i direttori degli istituti utilizzano prudenza nel verificare l'idoneità dei soggetti che propongono la propria collaborazione. Risulta necessaria, infatti, un'attività istruttoria ai fini dell'identificazione delle persone che accedono in istituto e dell'accertamento di eventuali motivi ostativi. L'autorizzazione è generalmente subordinata al riconoscimento della funzione rieducativa dell'attività che si intende svolgere. Per questo motivo la richiesta di autorizzazione è accompagnata da progetti specifici che mostrano gli scopi da raggiungere, i tempi di realizzazione e le risorse impegnate. Sono essenziali un'attenta programmazione e un razionale coordinamento degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disperdere i medesimi, rendendoli improduttivi e incoerenti. Gli interventi di tutti gli assistenti volontari (*ex art. 17 e 78 ord. penit.*) devono essere coordinati dai responsabili, che valuteranno *ex ante* la loro riconducibilità al "progetto pedagogico dell'istituto". I poteri di autorizzazione e direzione dei volontari che fanno richiesta di inserimento nell'istituto *ex art. 17 ord. penit.* sono rimessi al magistrato di sorveglianza, mentre al direttore compete solo esprimere un parere e, in seguito all'autorizzazione, esercitare la vigilanza sull'operato dei collaboratori esterni. La legge non esclude che l'iniziativa privata venga prospettata con istanza scritta depositata nella cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza. La direzione ne effettua comunque un accurato vaglio di compatibilità con le condizioni dell'ambiente penitenziario.

In conclusione, lungi da questo lavoro dare una visione inappuntabile e in quanto tale non bisognosa di correzioni dell'ordinamento, accenno che «non va tuttavia dimenticato, sul piano fattuale, come l'aumento delle possibilità di godere di benefici e l'accentuazione della premialità, abbiano intensificato la "coattività" intrinseca nel trattamento, sempre più strumentale agli immediati vantaggi della riforma»³⁷. Precisamente, l'incidenza delle attività considerate dall'art. 27 ord. penit. è deducibile anche da altri elementi, estranei all'unico lodevole fine della rieducazione:

- I motivi di studio possono essere posti a fondamento dei trasferimenti (art. 42 co. 1° ord. penit.) e per i minori di anni 21 della detenzione domiciliare (art. 47-ter co. 1° lett. e ord. penit.);

³⁷ A. BERNASCONI, *sub art. 13*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p. 169.

- L'impegno nelle attività scolastiche e professionali, nonché la collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive sono elementi per la concessione delle ricompense (art. 76 reg. esec.);
- La partecipazione all'opera di rieducazione, desunta dall'impegno dimostrato dal soggetto nel «trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento», dall'atteggiamento «manifestato nei confronti degli operatori penitenziari» e dalla «qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni», costituisce elemento di valutazione per la concessione delle riduzioni di pena (artt. 54 ord. penit e 103 reg. esec.);
- Per quanto riguarda i permessi premio e la remissione del debito, la loro concessione è condizionata dalla regolarità della condotta, che si considera tale quando i soggetti abbiano manifestato «costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali»;
- La partecipazione alle attività potrà essere valutata ai fini della concessione della liberazione anticipata ai soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. penit. L'importanza delle attività in comune emerge dal fatto che l'esclusione delle attività in comune è una sanzione disciplinare (art. 39 co. 1° ord. penit.), cui consegue il regime di isolamento (art. 33 ord. penit.), da attuarsi dietro certificazione scritta del sanitario, che attesti che il detenuto è in grado di sopportarla.

Perciò, la fruizione dei diritti riconosciuti ai detenuti, e in particolar modo di quelli che riguardano gli ambiti compresi tra gli elementi del trattamento penitenziario, risulta «senza dubbio condizionata, in quanto, se da un punto di vista formale la sottoposizione al trattamento non costituisce un obbligo per il detenuto, nella sostanza finisce per esserlo in ragione della sua strumentalità per il godimento dei benefici e dei premi. Si avverte anche in questo caso il senso della imposizione, la riemersione della coattività intrinseca del trattamento, che permette di considerare, in taluni casi, l'esercizio dei diritti come un onere per il detenuto, il cui adempimento è visto esclusivamente come funzionale al raggiungimento di un vantaggio»³⁸. Tutto ciò è da considerarsi come conseguenza pratica

³⁸ M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, cit., p. 230.

di normative parallele ma indispensabili, collaterali all'ispirazione di fondo che le giustifica: il trattamento rieducativo del detenuto.

L'orientamento costituzionale pone come obiettivo del diritto penitenziario il soddisfacimento delle istanze di legalità, tipiche della fase esecutiva della pena e legate alle esigenze della vita carceraria. Ma, al tempo stesso, assicura al detenuto l'esercizio dei propri diritti, incluso quello allo sviluppo della personalità intesa come prima espressione del principio di libertà e dignità della persona. Tale valore prescinde dal principio di eguaglianza formale e sostanziale, facendone derivare un impegno in capo ai governanti a rimuovere le situazioni di disagio e sofferenza sociale; tutto ciò assicurando condizioni di vita, all'interno delle carceri, che siano per tutti maggiormente umane e il meno possibile afflittive. La musicoterapia applicata all'interno del carcere persegue i medesimi scopi, rispettando gli stessi principi. Essa può essere adottata per finalità molteplici e attraverso modalità altrettanto svariate, come trattato nelle pagine seguenti.

Parte Prima: LA MUSICOTERAPIA

1. DEFINIZIONE E OBIETTIVO

Con il termine “musicoterapia” si definisce universalmente la «tecnica, mediante la quale varie figure professionali, attive nel campo della educazione, della riabilitazione e della psicoterapia, facilitano l’attuazione di progetti di integrazione spaziale, temporale e sociale dell’individuo, attraverso strategie di armonizzazione della struttura funzionale dell’handicap, per mezzo dell’impiego del parametro musicale; tale armonizzazione viene perseguita con un lavoro di sintonizzazioni affettive, le quali sono possibili e facilitate grazie a strategie specifiche della comunicazione non verbale»³⁹. La musicoterapia è una tecnica psico-fisiologica di cura, basata sulla costruzione e sulla evoluzione controllata di relazioni terapeutiche, che hanno il suono come mediatore principale. Le figure professionali ad essa dedicate facilitano integrazioni spaziali, temporali e sociali dell’individuo, attraverso l’utilizzo dello strumento musicale e grazie a strategie di comunicazione non verbale. La musicoterapia tende ad apportare una condizione di benessere nell’individuo applicando la musica come mezzo per la comunicazione e risoluzione delle problematiche psico-fisico-sociali del soggetto a cui è rivolta. In questo caso, si parlerà di «deficit inteso come risultato quantificabile di un danno neurologico, psichico e sociale, e di handicap inteso come complicanza prevedibile del deficit, con la speranza e lo scopo, nei confronti di quest’ultimo, di poterlo prevenire, ed, utopisticamente, eliminare»⁴⁰.

La musicoterapia, come si è dedotto da una prima e sommaria definizione, è dunque una modalità terapeutica atta a favorire la costruzione di relazioni, nelle quali vengono messe in gioco competenze tecniche, culturali e umane e la disponibilità ad aprirsi allo scopo di creare connessioni terapeutiche. In generale, le terapie artistiche articolano il linguaggio del corpo per stimolare la comunicazione, sia verbale che non verbale, aumentando così la *disponibilità affettiva* delle persone che ne prendono parte. Durante il progetto di musicoterapia si attua quella che viene definita *interazione empatica* tra operatore e soggetto, definibile come “paziente”⁴¹. L’obiettivo principale della musicoterapia è completare la costruzione intenzionale di relazioni comunicative a fini terapeutici

³⁹ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, Roma, 1997, p. 17.

⁴⁰ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 19.

⁴¹ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 20.

attraverso l'impiego della musica come canale di comunicazione non verbale. Occorre fin da subito specificare che la musica, nel contesto della musicoterapia, non deve essere intesa propriamente come fine a se stessa; la musica non ha uno scopo estetico o virtuoso, né di unico svago o evasione. «Il vocabolo “musica” viene generalmente utilizzato in musicoterapia nella sua accezione più ampia, quella corrispondente al significato di “universo sonoro”, evidenziando tra l'altro come i materiali musicali utilizzabili in questa disciplina non siano esclusivamente quelli dotati di una organizzazione formale complessa o di qualità estetiche di particolare rilievo, bensì anche eventi acustici comuni, come sonorità corporee, di oggetti, ambientali, ecc. Questo accade perché la scelta e la manipolazione di materiale sonoro in musicoterapia avvengono in funzione della comunicazione»⁴². Si possono distinguere due sfaccettature differenti all'interno di questa arte-terapia, ovvero la *musico-terapia*, svolta dai musicisti e la *musico-terapia*, svolta dai terapeuti. «La musicoterapia e (in generale) le altre Arti terapie, come forme di relazione attraverso la comunicazione non verbale, coniugano la potenzialità di espressione dei vissuti emotivi attraverso i linguaggi artistici con i parametri della scientificità, finalizzati alla cura della persona e alla qualità della sua vita»⁴³. Si noterà come nella musicoterapia si trovi sempre questa ambivalenza tra aspetto musicale e aspetto terapeutico, inscindibili e complementari tra loro.

2. IL MUSICALE

L'elemento fondante della musica, utilizzata come strumento all'interno della musicoterapia, è il suono. «Il suono è un evento fisico, prodotto da vibrazioni di corpi elastici che si propagano nell'aria per mezzo di onde periodiche di rarefazione molecolare»⁴⁴. Nella propagazione del suono non vi è trasmissione di materia, ma di energia, che interagisce con l'ambiente circostante. Il suono ha quattro caratteristiche fondamentali:

- I. Durata;
- II. Timbro;
- III. Intensità (misurabile in Decibel, indicatore della *forza sonora*);

⁴² P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 29.

⁴³ G. NATALONI, Arte e scienza della comunicazione non verbale, in *Musica tra neuroscienze, arte e terapia*, a cura del Centro Musicoterapia Benenzon Italia, Torino, 2007, pag. 278.

⁴⁴ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 31.

IV. Altezza (variabile dipendente dalla frequenza delle vibrazioni emesse).

I parametri del suono (la durata, il timbro, l'intensità e l'altezza) giocano un ruolo fondamentale nella configurazione sia dello stato affettivo-emozionale, sia delle risposte cognitive del soggetto che li coglie. Lo stato affettivo-emozionale e le risposte cognitive si determinano interagendo con i parametri del suono e con i meccanismi della tonalità musicale, cioè l'insieme dei principi armonici e melodici che regolano i legami tra accordi e/o note in una composizione. Per *sentire* il suono, il senso stimolato è l'udito. L'udito percepisce inizialmente la fonte, cioè la provenienza del suono, analizzando il dato sensoriale attraverso un' "organizzazione" spaziotemporale; dopodiché dirige queste informazioni preliminari all'apparato percettivo, composto dall'orecchio esterno (padiglione auricolare e condotto uditivo esterno), l'orecchio medio (martello, incudine e staffa) e l'orecchio interno (energia nervosa che passa alla corteccia cerebrale); infine, conduce e analizza questo insieme di dati all'apparato cognitivo per giungere all'acquisizione del suono vero e proprio. Dalla vibrazione che ha scaturito il suono, alla piena acquisizione del dato sensoriale, manca a questo punto il passaggio al simbolo. Il simbolo è l'elemento cardinale della comunicazione, ed esprime contenuti di significato ideale dei quali esso diventa il significante. I suoni comunicano informazioni di senso, non di significato, contrariamente a quanto accade comunemente, ad esempio, con il linguaggio parlato. Quando i suoni riescono a trasformarsi in simboli, si può parlare di *simbolismo fonetico*, o fonosimbolismo⁴⁵. Il meccanismo di formazione del fonosimbolismo possiede diverse variabili, che dipendono da una molteplicità di fattori tra i quali l'asse naturale del suono (costituito dalle caratteristiche fondamentali del suono, cioè la durata, il timbro, l'intensità e l'altezza), l'asse culturale e altri ancora, individuabili nei significati inconsci (l'insieme dei contenuti psichici non presenti nel campo attuale della coscienza) che ciascuno può aver acquisito in base al proprio vissuto. Il fonosimbolismo pare essere un residuo di forme arcaiche di espressività e comunicabilità. Si distinguono tre principali categorie alle quali «ricondere i vari fenomeni fonosimbolici (che permettono all'individuo di trasformare il suono in simbolo):

I. Simbolismo *ecoico*

Un suono sta per un altro suono, ne evoca cioè uno differente.

⁴⁵ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 40 e s.

Ad esempio, una sonorità che ricorda uno sgocciolio;

II. Simbolismo *sinestetico*

Un suono sta per una integrazione di sensazioni, che coinvolge cioè altre dimensioni sensoriali.

Ad esempio, una sonorità che rimanda a dimensioni spaziali, come il “grande” e il “piccolo”, oppure rinvia ad evidenze gustative, come la “dolcezza” o l’ “asprezza”;

III. Simbolismo *fisiognomico*

Un suono sta per una attività superiore, che coinvolge cioè l’area psicologica.

Ad esempio, organizzazioni sonore che veicolano amore e odio, gioia e dolore, serenità e paura»⁴⁶.

Nel rapporto uomo-suono entrano in gioco alcuni schemi di risposte cognitive ed emozionali che consentono l’adattamento attraverso assimilazioni e accomodamenti. «Per “assimilazione” si intende l’incorporazione di elementi dell’ambiente alla struttura dell’individuo; per “accomodamento” si intendono le modificazioni della struttura dell’individuo in funzione alle modificazioni dell’ambiente»⁴⁷. Assimilazioni e accomodamenti entrano in gioco al variare dell’ambiente circostante all’individuo, coinvolto dalla propagazione costante di suoni. Questi schemi di risposte cognitive vengono definiti “schemi di rappresentazione”. La rappresentazione può essere di tre tipi:

I. Rappresentazione *spaziale*

Data da rappresentazioni *iconiche* (cioè con predominanza di immagini), e cinetiche (cioè con predominanza di movimenti), che determinano poi stati emozionali;

II. Rappresentazione *psicomotoria*

Tensione e distensione posturale ed emozionale, cioè coordinamento tra schemi psicomotori e schemi affettivi;

III. Rappresentazione *emotiva*

Risonanza emotiva di integrazione/disintegrazione dell’Io. Le reazioni di gradimento o rifiuto di stimoli percettivi dipendono, secondo alcune teorie, da

⁴⁶ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 42 e s.

⁴⁷ *Ibidem*.

meccanismi neurofisiologici connessi al controllo della vigilanza. Si hanno esperienze, provenienti da stimolazioni psicoacustiche, di integrazione o disintegrazione dell'Io in base alla coordinazione tra complessità formale e dinamismo di un brano, come spiegato di seguito.

Prendendo in considerazione un brano, ovvero una composizione musicale di più suoni, si può assumere che: la variazione media di intensità moltiplicata per la variazione media della sua durata ne determina la cosiddetta *complessità formale*. Essa tenderà a produrre stati di angoscia causati da una disintegrazione della musica e dunque dell'Io, qualora assuma valori elevati; viceversa tenderà a produrre stati di serenità qualora assuma valori non elevati. A complessità formale alta assisteremo a stati di malinconia mentre a complessità formale bassa assisteremo invece a stati di tranquillità. In aggiunta, il rapporto fra la variazione media di intensità e velocità di un brano ne determina il *dinamismo*. Unendo ora i due concetti si può dedurre che una complessità alta ma a dinamismo tenue, tenderà a produrre stati di depressione; una complessità bassa ma a dinamismo elevato tenderà, viceversa, a stati di aggressività o conflitti manifesti⁴⁸. In sintesi, «più una composizione è complessa, più cresce la tensione emozionale. Ma la tensione si manifesta in modo diverso secondo il grado di intensità e secondo la velocità: l'accelerazione del flusso sonoro e l'aumento dell'intensità determinano risposte aggressive, mentre un rallentamento eccessivo e una intensità debole provocano angoscia depressiva»⁴⁹.

Distinguiamo da ora in poi tre categorie di *rappresentazione dell'espressività musicale*, che, riunendo il concetto di fonosimbolismo e di rappresentazione, riassumono la forza influente del suono sull'individuo:

I. Rappresentazione *psicomotoria*

Espressività musicale in relazione con stati di tensione e distensione sia posturali che emozionali.

È relativa al MOVIMENTO;

II. Rappresentazione *sinestetica*

⁴⁸ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 39.

⁴⁹ L. BENCE, M. MEREAU, *Musicoterapia, ritmi armonie e salute*, Milano, 1990, p. 53 e s.

Espressività musicale in relazione tra suoni e sensazioni, sulla riga delle evocazioni cinetiche e iconiche date dalle trasposizioni visive di gesti e ritmi.

È relativa alla SENSAZIONE;

III. Rappresentazione *fisiognomica*

Espressività musicale in relazione alle qualità morali, i contenuti psicologici, gli atti mentali superiori, la struttura psichica dell'individuo.

È relativa al PENSIERO⁵⁰.

L'effetto evocativo della musica può suggestionare alcune persone diversamente da altre, proprio perché in grado di modellarsi sinestesicamente alla persona. Per completare il discorso sul suono, l'ultimo concetto da affrontare è l'ISO, Identità Sonora dell'individuo. «L'ISO riassume il concetto di identità sonora, una rappresentazione sonora, per l'appunto, dell'identità bio-psico-sociale»⁵¹. Proprio per questo possiamo dire per vero che «L'ISO è un fenomeno che riassume il nostro vissuto sonoro dalla gestazione, dalla nascita, dall'infanzia fino alla nostra età attuale. L'ISO non è un insieme di elementi, ma un tutto. [...] È il “tempo” mentale dell'uomo, l'immagine sonora che lo identifica. La musicoterapia deve avere lo scopo ideale di far coincidere l'ISO del paziente con il “tempo” musicale prescritto dal terapeuta che ha l'intenzione di aprire i canali di comunicazione»⁵². L'ISO di qualsiasi individuo può essere:

- Gestaltico:
Caratterizzato dai suoni che qualificano un individuo: dati filogenetici, ontogenetici, affettivi, culturali e sociali intrinseci nell'organismo;
- Complementare:
ISO gestaltico temporaneo per via di circostanze ambientali specifiche;
- Gruppale:
Proprio di un gruppo di persone;
- Culturale:
Patrimonio culturale sonoro di una comunità;
- Universale:

⁵⁰ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 48.

⁵¹ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 50.

⁵² L. BENCE, M. MERAUX, *Musicoterapia, ritmi armonie e salute*, cit., p. 50.

Proprio della specie umana.

In particolar modo, l'ISO gestaltico e grupale sono essenziali per il lavoro del terapeuta. Proprio a causa dell'ISO, «l'ascoltatore può proiettare su una musica il proprio stato d'animo del momento e cambiare totalmente il significato datogli dal compositore. Pertanto l'ascoltatore, in un momento depressivo, può trovare triste una musica che il compositore e altri ascoltatori trovano allegra. La musica è l'espressione delle contraddizioni e delle ambivalenze dello psichismo umano e può essere interpretata e assimilata in modo molto diverso. Viene così a stabilirsi una relazione specifica tra l'ascoltatore e la musica, che diventa nello stesso tempo oggetto di proiezione e di identificazione»⁵³.

3. IL TERAPEUTICO

La musicoterapia opera nell'ambito della vera e propria terapia, della riabilitazione, della prevenzione, della integrazione, della rieducazione ecc. In particolare, approfondisco il campo della riabilitazione, della terapia e della formazione intesa come psicoeducazione.

Con il termine “riabilitazione” si intende l'insieme degli interventi che tendono a diminuire gli svantaggi sociali di un deficit, fisico o psichico, e insieme a diminuire le barriere edificate dalla società nei confronti di tale deficit. «L'oggetto d'intervento della riabilitazione non è la malattia in prima istanza, bensì, ciò che dalla malattia deriva in termini di perdita di funzioni (fisiche, psichiche, sociali) e la conseguente emarginazione cui è sottoposto il soggetto»⁵⁴. La riabilitazione, per quanto possibile, tende a prevenire la trasformazione del deficit in handicap, arrestando o rallentando, se in atto, l'evoluzione di quest'ultimo. L'oggetto della riabilitazione non è dunque, ad esempio, la cura da una malattia ma la diminuzione dell'emarginazione derivante da essa. L'intervento riabilitativo si caratterizza per le grandi quantità di fiducia, ottimismo, pazienza e incoraggiamento, che l'operatore profonde ai pazienti. Da questa affermazione si deduce come il lavoro del terapeuta non sia solo tecnico-pratico (proprio dell'ambito musicale piuttosto che di quello psichiatrico ecc.), ma anche e soprattutto personale. La riabilitazione si attua generalmente in ambito sociosanitario, intervenendo a sostegno di

⁵³ L. BENICE, M. MERAUX, *Musicoterapia, ritmi armonie e salute*, cit., p. 51.

⁵⁴ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 62.

cure psichiatriche per bambini, adolescenti e adulti, nelle residenze per anziani e nelle cure di patologie neurodegenerative quali la malattia di Alzheimer e di Parkinson. Escludendo un'analisi da un punto di vista strettamente medico, le patologie psichiatriche coinvolte nella riabilitazione musicoterapica sono riconducibili ai seguenti disturbi:

- *Sensoperceptivi*
Accentuazione o diminuzione soggettiva dell'intensità degli stimoli sensoriali (uditivi, visivi, tattili, ecc.);
- *Allucinatori*
Stati di allucinazione uditiva, visiva, olfattiva, gustativa, tattile, cinestesica, motoria;
- *Psicomotori*
Eccitamento, catatonìa;
- *Dell'affettività*
Depressione, ansia, fobie, stati maniacali;
- *Dell'intelligenza*
Ritardo mentale, stati demenziali;
- *Della memoria*
Amnesie, disturbi della memoria;
- *Del pensiero*
Pensiero autistico, manifestazioni deliranti⁵⁵.

In questa fitta trama di moti dell'anima, la musica è il luogo di un'espressività profonda, potenzialmente capace di curare l'handicap che emargina l'individuo dal resto della società. Per quanto riguarda la riabilitazione dei soggetti anziani e le patologie neurodegenerative, la riabilitazione influenza in senso positivo il paziente attraverso la sollecitazione motoria, l'interazione affettivo-emozionale e le implicazioni cognitive. Fare riabilitazione significa lavorare "dall'esterno", cioè sulla base di una strategia e una prassi preconfezionata, sulle quali il paziente può riplasmare competenze socio/relazionali atrofiche o mai possedute. Nella musicoterapia riabilitativa si utilizzano sequenze di suoni già definiti e ritmi già esistenti, nella speranza che su queste basi il paziente possa rimodellare le proprie competenze.

⁵⁵ P. CATTANEO, *La canzone come esperienza relazionale, educativa, terapeutica*, Milano, 2009, p. 82.

Fare terapia, invece, significa lavorare “dall’interno”, cioè utilizzando la sintonizzazione di tipo empatico per favorire un lavoro di ricostruzione interiore. La terapia tende a ricreare uno stato di benessere e di equilibrio nel soggetto che vi è sottoposto, senza necessariamente coinvolgere i concetti di deficit e handicap invalidanti. Nella musicoterapia intesa secondo questa accezione terapeutica, utilizzeremo del materiale in continua evoluzione e cambiamento, in base ai meccanismi pulsionali che entrano in gioco nella relazione creata dal professionista. È fondamentale rassicurare i pazienti circa la riservatezza riguardante le informazioni verbali e comportamentali che emergeranno all’interno del setting. «L’elemento fondante comune, è, in sostanza, la relazione. Nella psicoterapia il terapeuta parla al paziente e lo ascolta; nelle terapie non verbali vengono utilizzati come tramite comunicativi il segno grafico, il movimento, la musica, ma il fine rimane sempre quello di stabilire con il paziente un contatto abbastanza solido e profondo da consentire al terapeuta di influire positivamente su alcuni conflitti e meccanismi psichici patologici del paziente»⁵⁶. Il termine “setting”, proprio di una terapia, viene descritto in senso figurato come «la disposizione di una base sulla quale l’intervento musicoterapico può poggiare. È costituito dalla relazione stessa con il terapeuta o i terapeuti, quella con gli eventuali membri del gruppo e da tutti i dispositivi predisposti al fine di migliorare la conoscenza di entrambe le parti del rapporto che si sviluppa tra loro»⁵⁷. In questo senso non sono auspicabili sostituzioni provvisorie del terapeuta, delle giornate e degli orari degli incontri. È importante la continuità del trattamento per non sollecitare una sensazione di casualità e occasionalità alla partecipazione delle sedute. Il setting musicoterapico si iscrive in un preciso contesto, per lo più culturale, rivolto a uno specifico individuo o gruppo di individui, e di conseguenza a una, più o meno, omogeneità di identità sonore: per questo motivo è controproducente imporre esperienze musicali totalmente scisse dalla dimensione comunicazionale di colui a cui sono rivolte. Il setting deve strutturarsi partendo dalla considerazione di ciò che è utile allo scopo della musicoterapia, esplorando le identità sonore (ISO) dei pazienti che vi sono sottoposti; la funzione del terapeuta è quello di accompagnare il lavoro terapeutico, e mai di sovrapporsi. La terapia può essere:

⁵⁶ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 67.

⁵⁷ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 138.

- Ricettivo-passiva (basata sull'ascolto di materiali sonori predisposti) o attivo-improvvisativa (basata sulla improvvisazione musicale del terapeuta o dello stesso soggetto paziente);
- Individuale (organizzata per un singolo individuo) o grupपालe (organizzata per un gruppo di individuo, sia esso eterogeneo od omogeneo)⁵⁸.

Alcune circostanze permettono di meglio indirizzare la scelta tra attività di gruppo o individuale, così come ricettiva o improvvisativa. A titolo di esempio si assume che «pazienti con problemi molto marcati nei confronti delle figure d'autorità possono riuscire in gruppo ad accettare relazioni che rifiuterebbero in un setting duale, [...] pazienti con un problema specifico nelle interazioni sociali possono altresì sperimentare ed elaborare le loro modalità di relazione in maniera assai più specifica che non in un rapporto individuale con un terapeuta, [...] pazienti non psicotici ma che tuttavia si affidano frequentemente a meccanismi di difesa di tipo proiettivo, potranno trovare beneficio dal confronto con gli altri membri del gruppo, i quali contesteranno ripetutamente le distorsioni riferite al gruppo medesimo; pazienti isterici, ossessivi, passivo-aggressivi e dipendenti possono trovare giovamento dal trattamento grupपालe in quanto in quel contesto ricevono un feedback sugli effetti che i loro modelli caratteriali hanno sugli altri»⁵⁹. Riassumendo, la riabilitazione viene “dall'esterno”, la terapia “dall'interno”, attraverso processi di consapevolezza di sé, di regolazione delle emozioni e delle capacità comunicative. Si lavora su processi mentali consci (contenuti della mente di cui un soggetto è consapevole) e inconsci. Il trait d'union tra riabilitazione e terapia è l'utilizzo di parametri per promuovere una migliore integrazione psicofisica della personalità.

Come ultima analisi, si rileva, ad oggi, una particolare gravità di certe situazioni di incomunicabilità tra le persone, e ci si sta accorgendo che la dimensione dell'ascolto è una delle cause che più giustificano questa profonda “crisi” presente in tutte le realtà sociali. L'ambito per eccellenza dove gli individui vengono educati e formati è la scuola. Una scuola dove tutti gridano per far valere la propria individualità si potrebbe definire con l'aggettivo “normale”, ma il ripristino della relazione di ascolto diventa un compito

⁵⁸ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 138

⁵⁹ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 140 e s.

inderogabile. È in tal senso che i docenti devono intervenire stimolando l'ascolto in tutte le fasi scolastiche. Educare al suono e alla musica significa gestire l'esperienza dell'ascolto, e riguarda ormai tutto l'arco dell'età evolutiva, fino all'adolescenza inoltrata. La musica porta a relazionarsi, a creare, a maturare, non solo perché libera le nostre emozioni, ma anche per le sue stimolazioni sensomotorie e per le sollecitazioni alla formalizzazione del pensiero. «Si è visto che anche in soggetti normodotati l'ascolto di musica [...] migliora il rendimento scolastico, stimolando i ritmi di apprendimento, potenziando le facoltà mnemoniche, riducendo lo stress, favorendo la concentrazione. Intonare una progressione melodica, ad esempio, significa sollecitare il cervello attraverso una prassi matematica che consiste nel ripetere “spontaneamente” la stessa successione intervallare ad altezze diverse; il tutto veicolato dal supporto emotivo dell'andamento melodico che attiva, nel contempo, altre aree corticali. Il ritmo agisce sul piano cognitivo in quanto processo di organizzazione logico-temporale. Rievocare una canzone significa produrre un pensiero e collocarlo nel tempo, manifestarlo attraverso la voce e il corpo»⁶⁰.

4. LA STRUMENTAZIONE

Un aspetto importante della musicoterapia riguarda la soluzione pratica nella scelta del luogo di svolgimento delle sedute terapeutico-riabilitative, nella scelta della strumentazione necessaria e della cadenza delle lezioni. La stanza ad esse adibita deve rispettare le basilari esigenze di dimensioni spaziali, garantire la presenza di servizi di igiene e riscaldamento a livelli minimi, assicurare una qualità acustica sufficiente a evitare dispersione sonora o riverberazione e possedere una buona dotazione tecnica. Un laboratorio musicale possiede una nutrita varietà di strumenti, a seconda delle disponibilità economiche e logistiche del caso. Un campionario “tipo” dovrebbe consistere in strumenti idiofoni (xilofoni, legnetti, campanelli, maracas, triangoli), membranofoni (tamburi, bongos), cordofoni (chitarra, pianoforte), aerofoni semplici (flauto dolce, ocarina) ed elettrofoni (tastiera elettronica, microfono, impianto di registrazione e riproduzione). Nonostante ciò, il musicoterapeuta sa che lo strumento musicale vero e proprio è l'essere umano che, nel suo convibrare e vibrare di emozioni, dice con tutto se stesso quale sia il suo autentico

⁶⁰ P. CATTANEO, *La canzone come esperienza relazionale, educativa, terapeutica*, cit., p. 87 e s.

stato interiore attraverso la voce, e dunque il canto. La voce comprende un'intera orchestra. L'attività svolta nel laboratorio dedicato alla musicoterapia deve svolgersi:

- Con regolarità degli spazi e degli strumenti utilizzati;
- Con regolarità negli incontri;
- Con regolarità dei partecipanti.

Un elemento comune è «il concetto di “costanza”, termine che orienta verso pensieri come solidità, durata, orientamento. Costante è una cosa solida, che resiste ai contrattempi, che resiste alla sfiducia, che non si lascia distruggere. Costante è una cosa che si sa di poter ritrovare, in un certo tempo, in un certo luogo»⁶¹.

5. L'AMBITO CARCERARIO

Nella musica convergono tre momenti essenziali: un momento psicomotorio, uno affettivo-relazionale, uno cognitivo. La consapevolezza di sé e dei propri affetti, che caratterizza una personalità armonica e integrata, è il risultato finale di un processo che ha la sua origine nell'esperienza e nei vissuti corporei, che poi si sviluppa in una capacità di discriminazione cognitiva e affettiva, in modo consapevole o meno. Le modalità di comunicazione non verbali, essenziali se viste nell'ottica di individui che faticano, per i motivi più diversi, a sfruttare la comunicazione verbale classica (più immediata ma non per questo più semplice), comprendono il movimento, il disegno (dallo scarabocchio alla pittura), la musica. «Le arti terapie non producono arte, ma traggono un valore terapeutico dal processo creativo. Il processo creativo permette la mobilitazione delle risorse interne insite in ogni individuo, potenzialmente sane e risanatrici di qualsiasi squilibrio, sia fisico che psichico»⁶². Queste modalità, di fatto, esattamente come la parola e la scrittura, non servono solo a realizzare opere con finalità estetiche, ma anche a comunicare in senso relazionale. «Comunicare è un'arte; essa consiste nel riuscire a superare le barriere che separano un essere umano dal suo simile facendo leva sul valore dei limiti, da ritenersi importanti perché in essi sono racchiuse le caratteristiche personali di ciascuno di noi. La diversità è la connotazione principale, fatta di pregi e di difetti, di potenzialità e di limiti. Fermarsi a ciò che si vede all'apparenza è accessibile a tutti; scovare ciò che vi si

⁶¹ P.L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 129 e s.

⁶² G. NATALONI, Arte e scienza della comunicazione non verbale, in *Musica tra neuroscienze, arte e terapia*, cit., p. 282.

nasconde all'interno è riservato a chi sa osservare per cercare, in primo luogo, dentro di sé»⁶³. È così possibile ottenere un'armonizzazione del senso di identità del paziente, sia nel rapporto tra il suo mondo interno e il mondo esterno, che tra le varie parti del mondo interno. Per "armonizzazione" si intende una complessa successione di eventi tendente a promuovere uno sviluppo, per l'appunto, armonico di vari analizzatori sensoriali, motori, cognitivi e affettivi. Lo sviluppo è invece disarmonico quando gli analizzatori sono collocati in modo disomogeneo tra loro e non operano in modo fluido e coerente, ad esempio vivendo un possibile cambiamento come qualcosa di difficile e disturbante. L'armonizzazione porta a integrare gli analizzatori in modo organizzato⁶⁴. Al fine di raggiungere uno stato di armonizzazione, che nell'ambito carcerario si presume perso o latente, saranno necessarie le sintonizzazioni affettive, definibili come risposte date in risonanza allo stato affettivo di base. Il concetto di sintonizzazione non deve essere confuso con il concetto di "empatia", che coinvolge processi cognitivi di immedesimazione ed esperienza. Nel contesto del carcere, la musicoterapia opera in un ambiente in cui il detenuto ha una repulsione accentuata per le regole, come sintomo di una mancata capacità di ascolto. Tendenzialmente il recluso si chiude in se stesso, è introverso e unidirezionale nel campo delle relazioni; ciò è dovuto, in gran parte, alla detenzione. L'inserimento all'interno di un gruppo di musicoterapia favorisce l'aggregazione e la partecipazione, che non sono realizzabili se non attraverso il rispetto di norme di convivenza e tolleranza, tipiche della società esterna. Questo tipo di terapia consente ai detenuti di superare le barriere create dai propri limiti attraverso le caratteristiche personali di ognuno di loro. «Attraverso la canzone l'uomo ritrova l'impulso a manifestarsi, quanto "corpo sonante", ricorrendo a quella fitta trama di implicazioni espressive che scaturiscono dall'intonazione melodica della parola, intimamente legata alla sfera psicologica; dal ritmo, che stimola la reattività sensomotoria; dall'armonia che, rappresentando l'organizzazione del pensiero logico-musicale, si connette alle funzioni cognitive»⁶⁵. In questo senso la musicoterapia si inserisce nell'istituto penitenziario lavorando sul detenuto, con il fine di ricondurlo a uno stato di equilibrio psico-fisico perso o mai posseduto, necessario al suo benessere e soprattutto a un suo reinserimento positivo nella società. La musicoterapia, inserendosi

⁶³ G. CREMASCHI TROVESI, *Musicoterapia, Arte della comunicazione*, Roma, 1996, p. 211.

⁶⁴ P. L. POSTACCHINI, A. RICCIOTTI, M. BORGHESI, *Musicoterapia*, cit., p. 104 e s.

⁶⁵ P. CATTANEO, *La canzone come esperienza relazionale, educativa, terapeutica*, cit., p. 54.

dapprima come attività culturale e ricreativa e in un secondo momento come vera e propria terapia, rieduca il recluso armonizzando le sue capacità cognitive, affettive e relazionali. In tal modo lo prepara a reintegrarsi nella collettività attraverso il rispetto di regole e processi socio-relazionali, a completamento del trattamento rieducativo ulteriormente applicato durante lo stato di detenzione.

6. NOTE DI ATTUALITÀ

La F.I.M., Federazione Italiana Musicoterapeuti, è iscritta alla WFMT (World Federation of Music Therapy), alla EMTC (European Music Therapy Committee), al CNL (Consiglio Nazionale del Lavoro) ed è accreditata presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto del 29 dicembre 2004, lettera del 12 gennaio 2005, in base al DM 177/2000. In base a questo decreto, il musicoterapeuta può svolgere attività di formazione per il personale insegnante, per gli studenti dei corsi universitari e dei Conservatori di Musica. Gli ambiti di intervento inoltre sono: bambini prenatali, bambini con nascita gravemente prematura, bambini con esiti da lesione cerebrale anche in presenza di epilessia, bambini sordi, con ipovisione o non vedenti, bambini con autismo infantile, con problemi e/o disturbi di linguaggio (balbuzie, dislalie, disfasie, ecc.), problemi di comportamento, di relazione e apprendimento, adolescenti con handicap fisici, psichici e psicofisici, giovani disagiati, adulti e anziani. Per realizzare i loro obiettivi in mancanza di una normativa statale, i professionisti fondatori e soci della F.I.M. hanno ritenuto importante stabilire una propria normativa etica e trasparente a tutela di se stessi e dell'utenza. Per questi motivi hanno predisposto un registro professionale e un codice deontologico.

Il Registro Professionale della F.I.M. prevede le seguenti figure:

- Musicoterapista: professionista che ha compiuto gli studi di musicoterapia e opera in strutture pubbliche o private, con gruppi di pazienti giovani, adulti o anziani. Egli fa parte di un'équipe composta da altri professionisti sotto la responsabilità di un neuropsichiatra, di uno psichiatra e geriatra;
- Musicoterapeuta: figura professionale che viene proposta dai professionisti che hanno fondato la F.I.M. Il musicoterapeuta è un professionista preparato e formato per fare terapia con la musica. Il musicoterapeuta è in grado di operare con il gruppo o con la singola persona, assumendosi la responsabilità del caso. Può

operare con un'équipe o da solo. Il modello di riferimento è la musicoterapia umanistica. È una formazione musicale, psicologica e personale;

- Formatore: professionista preparato a tenere docenze nelle scuole di musicoterapia, tenere corsi di aggiornamento in musicoterapia e valutare l'apprendimento e le abilità degli studenti.
- Coterapeuta: collaboratore del terapeuta.

Il Codice Deontologico, pubblicato nel 2002, prevede:

- Principi e norme generali;
- Rapporti con l'albo;
- Rapporti con i colleghi;
- Rapporti con l'utenza;
- Rapporti con il pubblico;
- Pagamento e remunerazione;
- Responsabilità del supervisore;
- Applicazione del codice⁶⁶.

Per risultare completamente legittimata a operare, la figura del musicoterapeuta-terapista attende il riconoscimento da parte del Ministero della Sanità, in modo tale da essere esaustivamente abilitata a intervenire nel campo della terapia e della riabilitazione, negli ambiti di intervento sopra autorizzati dalla F.I.M.

⁶⁶ G. CREMASCHI TROVESI, *Musicoterapia, Arte della comunicazione*, cit., p. 239 e ss.

Parte Seconda: L'ESPERIENZA DI SAN VITTORE

Il carcere di San Vittore si trova a Milano in piazza Filangieri, 2. Le attività trattamentali svolte dall'istituto sono, innanzitutto, di tipo scolastico, cioè la scuola primaria e scuola secondaria, corsi di lingue e corsi di formazione professionale che impartiscono tecniche di cucina di base e barman, tecniche di pasticceria di base, tecniche di cameriere di sala, tecniche base di imbiancatura e di informatica. Le attività trattamentali sono inoltre di tipo lavorativo gestite da terzi, di tipo ricreativo come le attività teatrali, sportive (calcio, basket, pallavolo gestite da terzi e palestre autogestite), culturali (laboratori artistici, gruppi informativi, laboratori di scrittura creativa e attività musicali) e di tipo religioso (la catechesi)⁶⁷. Il Carcere di San Vittore è una struttura di fine Ottocento. Esso è costruito secondo l'architettura del panottico o *panopticon*⁶⁸ a sei raggi, e presenta anche una sezione femminile e un Centro clinico. Al quarto piano del terzo Raggio del carcere di San Vittore si trova il Reparto La Nave, dove ha avuto luogo la mia esperienza.

7. IL REPARTO “LA NAVE”

Il Reparto La Nave è la sezione speciale per soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e/o psicotrope e alcolodipendenti, attivo dal 2002. Molto spesso, i detenuti che fanno parte de La Nave, hanno una “doppia diagnosi”. Ciò significa che, oltre ai problemi legati allo stato di tossicodipendenza, possono essere anche affetti da disturbi psichiatrici⁶⁹. La segnalazione dei casi che possono accedere al reparto La Nave avviene tramite apposita scheda da parte degli operatori referenti del soggetto in questione. I soggetti segnalati vengono inseriti nel gruppo di preparazione e motivazione all'inserimento nel reparto, gestito da un operatore de La Nave e da un operatore esterno dell'ASL del comune di Milano. In reparto sono previste attività educative, sociali, culturali, attività riabilitative e di sostegno psicologico. Le attività hanno lo scopo generale di responsabilizzare il ruolo

⁶⁷ Schede trasparenza istituti penitenziari, pubblicazione del 2 ottobre 2015, consultabile in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_view.wp?liveUid=2014DAPCARD&Nome=UFF57098

⁶⁸ Modello di carcere ideale progettato dal filosofo e giurista Jeremy Bentham per permettere ad un sorvegliante di osservare (*opticon*) tutti (*pan*) i soggetti di una istituzione carceraria senza lasciare a questi di capire se sono in quel momento controllati o no. Il concetto della progettazione è esposto nel suo scritto “Panopticon ovvero la Casa d’Ispezione”, edito nel 1791.

⁶⁹ Più specificatamente sono «affetti da un disturbo psichiatrico primario con tossicodipendenza secondaria; oppure da disturbo da uso di sostanza primario con disturbo psichiatrico secondario; oppure da disturbo psichiatrico primario con tossicomania primaria», P. L. POSTACCHINI, Musicoterapia e tossicodipendenza, in *Musica tra neuroscienze, arte e terapia*, a cura del Centro Musicoterapia Benetton Italia, Torino, 2007, p. 174.

del recluso dentro il reparto e, soprattutto, fuori dal carcere. Riuscendo ad acquisire una maggior capacità di confronto e socializzazione con altri detenuti e avendo come schema di riferimento le regole e i codici condivisi, il detenuto può raggiungere una maggior consapevolezza di sé, una coscienza delle proprie difficoltà ed errori e, per contro, delle proprie potenzialità e capacità. Ci sono due tipologie di attività all'interno di questo peculiare reparto: le attività obbligatorie e le attività facoltative (a cui il soggetto può aderire o meno, se rispecchiano il proprio interesse). Il reparto è operoso dal lunedì al venerdì e comincia in giornata alle ore 10.00, per poi finire alle ore 16.00. Il detenuto che entra a far parte de La Nave, dichiara, con il proprio consenso scritto, di ubicarsi presso il III Raggio al 4° piano della Casa Circondariale San Vittore, impegnandosi al rispetto di alcune basilari regole quali, ad esempio, l'astensione dall'uso di qualsiasi sostanza stupefacente e alcool con controlli periodici tramite esami delle urine e del capello, la partecipazione a tutte le riunioni proposte a valenza terapeutica e trattamentale, la condivisione degli spazi, degli ambienti e delle persone senza agire in modo violento e senza utilizzare un linguaggio irrispettoso. Alla contravvenzione dei suddetti impegni, il soggetto viene escluso dal reparto e fatto rientrare in quello di provenienza. Essendo l'adesione volontaria, il soggetto può anche decidere di rinunciare all'ubicazione presso il reparto.

8. L'INIZIATIVA DEL PROGETTO DI MUSICOTERAPIA

L'ASL del comune di Milano, che gestisce il Reparto di Trattamento Avanzato per Tossicodipendenti La Nave, viene a conoscenza di un progetto di musicoterapia, cominciato all'interno della Casa di Reclusione Milano - Bollate ma terminato in poco tempo per difficoltà di gestione, organizzato dall'Auditorium di Milano La Verdi per il Sociale, casa della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. L'ASL di Milano propone dunque un nuovo inizio del progetto all'interno delle mura del carcere di San Vittore, richiedendo la collaborazione di esperti in modo tale da introdurre i detenuti alla musica, nell'ottica della rieducazione e riabilitazione presso questo peculiare reparto. La mia esperienza diretta con la musicoterapia e il carcere avviene il 29 giugno 2015. Assisto al concerto di fine corso del Coro dei detenuti de La Nave, diretto da Maria Teresa Tramontin, mezzosoprano del Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Maestro del Coro delle Voci Bianche della Fondazione Orchestra

Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi e Direttore del Corso di Canto per Stonati, esperta specializzata in musicoterapia presso la Scuola di Artiterapie di Lecco⁷⁰. Il Coro rientra nella concezione terapeutica dell'attività musicale ed è inserito all'interno del carcere in veste di trattamento rieducativo per i detenuti condannati e internati, come musicoterapia attiva di tipo grupppale. Il progetto ha come obiettivo l'intervento in senso terapeutico sui soggetti reclusi, con lo scopo di sensibilizzarli alla responsabilità sociale perduta. In questo modo si crea un ponte che collega l'interno del carcere al mondo esterno dei servizi, sulla scia dell'art. 17 ord. penit. esaminato nella premessa del presente lavoro. Si considera in questo modo la possibilità di promuovere nuove visioni del concetto punitivo del carcere, sia per i detenuti stessi sia per la società. L'attività di musicoterapia inframuraria al carcere di San Vittore è attiva ormai dall'anno 2006 ed è considerata perciò stabile. È stata e viene svolta secondo modalità musicoterapiche ricettive e attive⁷¹; l'attività musicoterapica termina ogni anno con un'esposizione durante la Santa Messa di Natale del carcere e con un Concerto di fine corso in giugno-luglio.

9. IL PROGETTO

Il Reparto La Nave possiede, per sua natura, un numero variabile di detenuti. Per partecipare al progetto è predisposto un regolamento interno che prevede il rispetto di determinate regole di comportamento e un contratto da sottoscrivere antecedentemente, tutto ciò in ottemperanza al regolamento penitenziario. L'organizzazione del servizio è composta da un'équipe che comprende psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, medici, infermieri, musicoterapeuti ecc. Gli psicologi referenti dei detenuti, propongono a quest'ultimi la partecipazione all'attività musicoterapeutica, dopo aver osservato la loro idoneità al corso (ad esempio una personalità adeguata e interessi personali congruenti), sollecitandoli a prenderne parte ma lasciando loro la piena libertà di scelta. Questo è dato dal presupposto ormai noto che i detenuti, come stabilito dalla normativa dell'ordinamento penitenziario negli artt. esaminati nella premessa del presente scritto, hanno il diritto di ricevere un trattamento che non può essere imposto coattivamente, ledendo alla dignità della loro persona. Una volta individuati i

⁷⁰ Banca Dati Musicale Italiana, Biografia Maria Teresa Tramontin, Comitato Nazionale Italiano Musica, ultimo aggiornamento al 10 luglio 2013, consultabile in [http://www.cidim.it/cidim/content/314648?id=364013&nc=Maria%20Teresa Tramontin](http://www.cidim.it/cidim/content/314648?id=364013&nc=Maria%20Teresa%20Tramontin)

⁷¹ V. *supra*, Parte Prima, Cap. 3, p. 34.

partecipanti, il corso è suddiviso in due parti: una prima parte ha luogo dal mese di settembre ed è strutturata in dodici lezioni, ognuna di esse svolta settimanalmente; tale parte del progetto prosegue fino all'esposizione durante la Santa Messa di Natale. Una seconda parte ha luogo dal mese di marzo ed è strutturata in quattordici lezioni, tenute una volta a settimana; tale parte prosegue fino al concerto di fine corso in estate. I partecipanti al progetto vengono suddivisi, attraverso delle vere e proprie audizioni, nelle varie sezioni di un classico coro: i tenori (voci acute), i baritoni (voci intermedie) e i bassi (voci gravi). Dopodiché le sedute vengono strutturate secondo questa modalità: una prima parte della lezione riguarda l'aspetto sociale del "fare" musica insieme e comprende una spiegazione del significato di cantare in coro, delle regole che permettono la convivenza, del rispetto dei tempi e la tolleranza per gli errori degli altri. Una seconda parte della lezione riguarda l'aspetto musicale e comprende una spiegazione pratica della postura, della respirazione, dell'emissione del suono, dell'intonazione e dei vocalizzi. Alle audizioni e al progetto aderiscono, oltre ai detenuti, gli assistenti sociali e un magistrato di sorveglianza, al fine di partecipare in modo attivo e dimostrare la posizione di eguaglianza tra le varie figure del carcere. In parole semplici si tratta di mettere concretamente tutti "sullo stesso piano". Le lezioni si tengono in un'unica stanza dove la strumentazione concessa per il corso, previa autorizzazione specifica del Direttore del carcere, si compone di una tastiera e un violino. Tra i detenuti è scelto un responsabile del coro, tenuto a preparare l'aula attraverso la funzionale disposizione di sedie e strumenti. I detenuti hanno come unica attrezzatura a esclusione della loro voce gli spartiti, i quali vengono ritirati per scopi di sicurezza al termine di ogni lezione. Essi sperimentano una varietà molto nutrita di brani. Le composizioni riprodotte sono inizialmente semplici in termini di lettura musicale, riproduzione vocale e lessico. Quando il corso è inoltrato, i brani diventano più complessi e spaziano tra generi musicali molto diversi fra loro: dalla musica popolare italiana alla musica classica straniera. Tutto ciò in ottemperanza alle scelte del musicoterapeuta, le quali assecondano le tecniche della musicoterapia attiva grupppale. In questo contesto il musicoterapeuta rispetta le preferenze dei detenuti dirigendo all'interno del coro anche canzoni proposte dagli stessi. I musicoterapeuti operano con l'aiuto dell'équipe penitenziaria, ed entrano all'interno di San Vittore con la qualifica di volontari *ex art. 17 ord. penit.* La musica che essi impartiscono ai detenuti ha lo scopo di produrre benessere nel soggetto che presenta la

più svariata gamma di problemi (causati, nel caso specifico, dallo stato di detenzione e/o dalla dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool e/o da disturbi psichiatrici associati alla tossicodipendenza). Il progetto di musicoterapia in carcere è attualmente attivo nel carcere di San Vittore, ed è stato proposto in passato nel carcere di Bollate. A titolo di esempio, è stato attuato un progetto simile anche nella Casa Circondariale di Brucoli/Agusta in provincia di Siracusa, denominato “Canto Armonico e Musicoterapia”. Tale progetto è stato promosso dall’ASL e dal SerT locale, all’interno del programma “La tribù delle sbarre”, il quale accoglie, in buona misura, detenuti tossicodipendenti. Gli strumenti utilizzati sono «la vocalità, la gestualità (partendo dall’apprendimento di danze prestrutturate, mimo e libere improvvisazioni corporee), oggetti musicabili (ovvero strumenti a percussione e materiali adattabili alla medesima funzione come sgabelli, tavoli, ecc.) e ascolto guidato di musiche di vario genere»⁷². Anche in questo progetto, gli obiettivi sono sempre stati «quelli di sviluppare nuove strategie di relazione, facilitare la comunicazione non-verbale, potenziare le competenze del singolo, condurre alla scoperta delle proprie potenzialità creative, arricchire gli elementi interattivi del gruppo e fornire sostegno e cura sotto il profilo estetico/relazionale»⁷³. Generalmente, è da considerarsi che l’attività terapeutica prediletta sia piuttosto quella teatrale. Tuttavia, il progetto del Coro si inserisce come attività più efficiente dal punto di vista pratico. Infatti, per fare musica, è ideale che il numero di partecipanti sia ben consistente. Per contro, è impensabile produrre un corso teatrale composto da diverse decine di soggetti. La scelta del tipo di musicoterapia è ottemperata proprio in base al numero di individui che vi possono prendere parte: per un gruppo limitato di persone (solitamente fino a un massimo di 7) è preferibile una musicoterapia di tipo ricettivo, mentre per un gruppo più consistente è preferibile una musicoterapia di tipo attivo. Inoltre, all’interno della categoria della musicoterapia attiva, è stata scelta l’attività corale in ragione dell’impossibilità a trasportare, dentro e fuori dalla struttura penitenziaria, una quantità quanto meno basilare di strumenti musicali. In tal modo, l’unico strumento necessario è la voce. Queste motivazioni giustificano la scelta del progetto e la scelta, a mio tempo, di incentrare un lavoro di approfondimento su questa materia, della quale considererei efficace ed

⁷² R. SCHIAVO, La tribù delle sbarre, canto armonico e musicoterapia in un penitenziario della Sicilia, in *Musica tra neuroscienze, arte e terapia*, cit., p. 210.

⁷³ R. SCHIAVO, La tribù delle sbarre, canto armonico e musicoterapia in un penitenziario della Sicilia, in *Musica tra neuroscienze, arte e terapia*, cit., p. 218 e s.

efficiente l'inserimento concreto in tutte le carceri, a Milano come in qualsiasi altra città. A mio avviso, si tratta di motivi non solo finalizzati al risultato, ma altresì pratici e logistici che rendono questa attività addirittura preferibile ad altre. Naturalmente un progetto di musicoterapia non si presenta come unico e solo mezzo di rieducazione del detenuto, bensì può essere considerato come complementare o funzionale ad altri progetti. Le mie considerazioni tengono validamente conto anche di altre attività. Infatti, al termine del concerto del corso di Coro in data 29 giugno 2015, i detenuti condannati e internati del carcere di San Vittore, mi hanno consegnato diversi lavori svolti a conclusione di altre attività del reparto: il giornale mensile "L'OBLÒ" del reparto La Nave, un opuscolo contenente l'antologia dei lavori prodotti dai partecipanti al Corso di Scrittura e il Ricettario "Cucina e salute", ricette e consigli di "Fuori di chef, eventi ad altro".

10. I RISULTATI

I risultati scaturiti dalle artiterapie hanno a che vedere con emozioni, stati e propensioni d'animo, nonché con pensieri, per loro natura difficilmente esprimibili e quantificabili. Per questo motivo non si può discutere di dati empirici e scientifici, bensì di considerazioni sui cambiamenti nell'atteggiamento dei soggetti e sui loro auspicati miglioramenti. Attraverso l'impiego del parametro musicale, si possono ipotizzare effetti generali sull'organismo a breve e a lungo termine. «Nel caso degli effetti più generali sull'organismo siamo proprio nell'ambito del progetto integrativo vero e proprio, e cioè della finalità strettamente terapeutica. Risulta chiaro che l'obiettivo che si raggiunge a breve termine è quello di rilassamento generalizzato. [...] Questa modalità rilassata è favorevole alla elaborazione ed alla acquisizione, quindi all'accomodamento, di nuovi concetti. Tutto questo favorisce ampiamente e facilita la conoscenza dello schema corporeo, consentendo una articolazione ed una motivata differenziazione tra interno ed esterno. A lungo termine si verifica una integrazione, a livello temporale, spaziale e sociale, di tutta la personalità, attraverso un lavoro di armonizzazione complessiva il cui indicatore sarà ancora una volta il passaggio da condizioni tese a condizioni rilassate. Possiamo immaginare che in un contesto di rilassamento generalizzato tali integrazioni costituiscano una esperienza di forte coesione del Sé e quindi una esperienza di apprendimento e di consolidamento dell'Io. In tal modo si rafforza la percezione dello schema corporeo, venendo confermata la differenziazione tra interno ed esterno e

risultando caratterizzata quella tra schema statico e schema dinamico»⁷⁴. Nell'esperienza di San Vittore, l'équipe che ha lavorato a stretto contatto con i detenuti ha osservato fin dalle prime lezioni di musicoterapia quanto il canto corale sia risultato uno dei momenti più apprezzati dai soggetti reclusi. Durante i colloqui individuali sono emersi riscontri positivi da parte dei detenuti, i quali hanno partecipato in modo attivo e coinvolto all'attività musicale corale; hanno dimostrato il proprio interesse e apprezzamento verso il canto, utilizzandolo come modalità espressiva e liberatoria anche al di fuori dell'orario di lezione. La musicoterapia permette ai detenuti, che sono generalmente individui gravemente introversi, di esternare visibilmente i propri vissuti attraverso stimoli sonori che creano uno stato di benessere e sicurezza. Le lezioni ricostruiscono le basi dell'autostima individuale e, al tempo stesso, delle capacità relazionali e verbali, essendo essa espletata in un ambiente grupपालe. I detenuti del Reparto La Nave hanno la necessità di esternare i propri pensieri, le proprie problematiche e i profondi disagi che li hanno portati alla tossicodipendenza. In generale, il recluso che partecipa alle lezioni corali (re)impara i concetti di tolleranza - verso i propri errori e quelli dell'altro - e di convivenza. Accetta le regole necessarie per il lavoro di coro, capisce il valore imprescindibile del rispetto e dell'ascolto. Non rifiuta le norme di comportamento, perché se non vi si adatta non riesce a (con)vivere nella comunità corale; acquisisce, con il passare del tempo, un atteggiamento spontaneo. La musicoterapia si propone anche come "apripista" al percorso psicoterapeutico operato dagli psicologi e psichiatri dell'équipe, introducendo un modello comportamentale basato sulla condivisione dei propri vissuti e dei propri sentimenti, nel pieno rispetto delle norme di comportamento ordinariamente condivise dalla società.

«L'intervento di musicoterapia ricettiva, associato a quello di musicoterapia attiva presa in considerazione attraverso il Coro - una "società" con delle regole ben precise -, ha favorito l'aggregazione, la complicità positiva e la condivisione e partecipazione ad un progetto artistico, oltreché il rispetto delle norme di convivenza in gruppo, la tolleranza, la capacità di ascolto e la consapevolezza dei propri errori oltre a quelli degli altri. Per il tossicodipendente detenuto, tutto questo, è un mondo non ancora vissuto o dimenticato, ma la musica lo aiuta a (ri)scoprirlo»⁷⁵.

⁷⁴ P. L. POSTACCHINI, *Musicoterapia e tossicodipendenza*, in *Musica tra neuroscienze, arte e terapia*, cit., p. 179 e s.

⁷⁵ Tramontin Maria Teresa, colloquio personale, 26 settembre 2015.

BIBLIOGRAFIA

- BENCE L., MEREAX M., *Musicoterapia, ritmi armonie e salute*, Milano, 1990
- BERNASCONI A., *sub art. 13*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F., Padova, 2011
- CATTANEO P., *La canzone come esperienza relazionale, educativa, terapeutica*, Milano, 2009
- CORSO P., *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Milano, 2013
- CREMASCHI TROVESI G., *Musicoterapia, Arte della comunicazione*, Roma, 1996
- GREVI V., *sub art. 1*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F., Padova, 2011
- LA GRECA G., *sub art. 4*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F., Padova, 2011
- NATALONI G., *Arte e scienza della comunicazione non verbale*, in *Musica tra neuroscienze, arte e terapia*, a cura del Centro Musicoterapia Benenzon Italia, Torino, 2007
- PENNISI A., *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Torino, 2002
- POSTACCHINI P. L., *Musicoterapia e tossicodipendenza*, in *Musica tra neuroscienze, arte e terapia*, a cura del Centro Musicoterapia Benenzon Italia, Torino, 2007
- POSTACCHINI P. L., RICCIOTTI A., BORGHESI M., *Musicoterapia*, Roma, 1997
- RUOTOLO M., *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002
- SCHIAVO R., *La tribù delle sbarre, canto armonico e musicoterapia in un penitenziario della Sicilia*, in *Musica tra neuroscienze, arte e terapia*, a cura del Centro Musicoterapia Benenzon Italia, Torino, 2007
- SOTTANIS R., *sub art. 17*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F., Padova 2011
- SPANGHER G., *sub art. 27*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F., Padova, 2011

SITOGRAFIA

- Banca Dati Musicale Italiana, Biografia Maria Teresa Tramontin, Comitato Nazionale Italiano Musica, ultimo aggiornamento al 10 luglio 2013, http://www.cidim.it/cidim/content/314648?id=364013&nc=Maria%20Teresa_Tramonti_n
- BUFFA P., Rieducato o ammaestrato? Rieducazione? Parliamo piuttosto di responsabilizzazione e di riconciliazione, in *Periodico di informazione e cultura dal carcere Due Palazzi di Padova*, 2012, a cura di FAVERO O., <http://www.ristretti.it/giornale/numeri/42012/index.htm>
- COLOMBO G., Alla ricerca della ricetta della rieducazione. Una società nella quale retribuire il male con il male è considerato un valore, in *Periodico di informazione e cultura dal carcere Due Palazzi di Padova*, a cura di FAVERO O., <http://www.ristretti.it/giornale/word/12/05.pdf>
- Corte Cost. sent. 16 dicembre 1965 n. 98, *Consulta Online*, <http://www.giurcost.org/decisioni/1965/0098s-65.html>
- Corte Cost. sent. 24 giugno 1993 n. 349, *Consulta Online*, <http://www.giurcost.org/decisioni/1993/0349s-93.html>
- Corte Cost. sent. 27 marzo 1962 n. 30, *Consulta Online*, <http://www.giurcost.org/decisioni/1962/0030s-62.html>
- Corte Cost. sent. 4 maggio 1970 n. 64, *Consulta Online*, <http://www.giurcost.org/decisioni/1970/0064s-70.html>
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale, aggiornamento al 30 settembre 2015, Sezione Statistica, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=SST1182705
- Le finalità, art. 2, Statuto della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, http://www.solidarity-mission.it/conferenza_nazionale_volontariat.htm#Scopi
- MAZZUCATO C., Alla ricerca della ricetta della rieducazione. La rieducazione è un cammino di apertura, in *Periodico di informazione e cultura dal carcere Due Palazzi di Padova*, 2012, a cura di FAVERO O., <http://www.ristretti.it/giornale/word/12/05.pdf>

- PALMA M., Rieducato o ammaestrato? Non dobbiamo parlare di rieducazione etica, ma di rieducazione sociale, in *Periodico di informazione e cultura dal carcere Due Palazzi di Padova*, 2012, a cura di FAVERO O., <http://www.ristretti.it/giornale/numeri/42012/index.htm>
- Schede trasparenza istituti penitenziari, pubblicazione del 2 ottobre 2015, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_view.wp?liveUid=2014DAPCARD&Nome=UFF57098

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nella realizzazione della mia Tesi, a partire dal professore Francesco Zacchè, mio relatore.

Un modesto grazie alla professoressa L. B., che durante il mio percorso scolastico alle scuole superiori ha saputo insegnare l'interesse, o meglio la passione, verso il Diritto, portandomi oggi al grande traguardo finale nei miei studi sotto la facoltà di Giurisprudenza.

Vorrei ringraziare le persone a me più care, ovvero la mia famiglia. Grazie a mio padre Adriano e alle sue telefonate di congratulazioni per tutti gli esami passati; grazie a mia madre Titta e alle sue parole di gioia per ogni esito andato bene e soprattutto di conforto per ogni esito andato male; grazie a mio fratello Marco e ai suoi consigli utili, quando l'esperienza l'ha reso a tutti gli effetti un fratello maggiore; e infine grazie a mia sorella Laura e alle sue critiche spassionate, ma mai superficiali.

Un grazie è rivolto inoltre a mia nonna Ebe, a mio zio Sandro e ai miei zii Michele e Angela, che si sono sempre e sinceramente interessati a me.

Un ringraziamento particolare va agli amici più cari che mi sono stati vicini, in tutto e in parte, durante questo percorso di studi. Soprattutto ringrazio Chiara, Maurizio, Federica, l'intera Gela, Ida e tutti i compagni e colleghi di corso conosciuti in questi anni.

Un intenso grazie è riservato al mio fidanzato Giuseppe e alla sua innata capacità di stare vicino alle persone che ama, aiutandole e infondendo loro positività e ottimismo, qualità che lo contraddistinguono e lo rendono una persona straordinaria. Ancor prima di ogni mio successo o fallimento so che è pronto a esprimere il suo profondo orgoglio o a porgermi la mano qualora ne avessi bisogno. Grazie anche a tutta la sua famiglia, a suo padre e alle sue sorelle, e in particolare a sua madre Maria Teresa, senza la quale non avrei saputo come iniziare e concludere questo lavoro, che poggia le sue basi sulle migliori intenzioni e su saldi valori morali.

A tutti voi, grazie di cuore